

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - IED);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (di seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;
- VISTA** la nota prot. n. 0012422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” ed in particolare alle considerazioni contenute nel punto 12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento e per la gestione della pollina negli impianti di allevamento intensivo;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;

- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** l’art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”;
- VISTA** la Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa per le aziende concentrazioni limite per le emissioni diffuse di sostanze odorigene pari a 300 ouE/m³;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- VISTO** il D. Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all’attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- VISTO** il D. Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 07.05.2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 17.03.2016 n. 3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21/07/2015 n.189;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTA** la nota D.R.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate "Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136";
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 16957 del 10/04/2014, di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, perfezionata con nota prot. ARTA n. 27244 del 12/06/2014, per l'esercizio nell'installazione IPPC denominata "Salvatore Nigro & Figli s.n.c." dell'attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I D.Lgs. 59/2005 (oggi punto 6.6 lett. a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) e l'avvio del procedimento in data 25/11/2014;
- VISTA** l'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 53916 del 19/11/2015, di valutazione di

impatto ambientale per l'“Allevamento di pollastre in C/da Nacalino nel Comune di Modica (RG)”;

VISTA la nota prot. 22572 del 07/04/2016 con cui il Servizio 1 di questo Assessorato ha richiesto al proponente, ai fini dell'avvio della procedura di VIA, il perfezionamento dell'istanza presentata in data 19/11/2015;

DATO ATTO che la procedura di AIA è stata sospesa nell'attesa del rilascio del provvedimento di VIA e che la società Salvatore Nigro & Figli non ha presentato la documentazione richiesta con la nota sopraccitata;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 8407 del 07/02/2019, integrata con nota prot. D.R.A. n.10138 del 14/02/2019 e perfezionata con nota prot. D.R.A. n. 16298 del 12/03/2019 e prot. D.R.A. n. 26335 del 17/04/2019, di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Nigro Carmelo, nella qualità di Gestore (di seguito Proponente/Gestore) dell'installazione IPPC denominata “Salvatore Nigro & Figli s.n.c.”, tendente ad ottenere il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'“Allevamento di pollastre in C/da Nacalino nel Comune di Modica (RG)”.

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza:

- Studio di impatto ambientale;
- Relazione Tecnica AIA;
- Relazione Idrogeologica e sismica
- Sintesi non tecnica;
- Tav. 1 – Planimetria generale dell'azienda;
- Tav. 2 – Planimetria fabbricati;
- Tav. 3 – Sistema di raccolta acque di prima pioggia;
- Tav. 4 – Stralcio IGM – Stralcio Piano Paesaggistico – Stralcio Catastale;
- Licenza attingimento pozzo anno 2018;
- Contratto ritiro pollina;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Autorizzazione allo scarico
- Agibilità capannone C e sala uova;

Schede AIA:

- Scheda A: Informazioni generali;
- Scheda B: Capacità produttiva;
- Scheda C: Materie prime;
- Scheda D: Emissioni;
- Scheda E: Sistemi di contenimento;
- Scheda F: Energia;
- Scheda G: Scheda riassuntiva;

Rapporti monitoraggio odori anno 2015;

Computo metrico;

VISTA la nota dell'Area 2 del D.R.A. prot. n. 20444 del 27/03/2019 con cui veniva comunicato alla società Salvatore Nigro & Figli s.n.c. che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviato il 25/11/2014, a seguito dell'istanza acquisita al protocollo di questo Assessorato n. 16957 del 10/04/2014, sarebbe stato incardinato nel procedimento di PAUR;

VISTA la nota del Servizio 1 del D.R.A., prot. n. 29134 del 03/05/2019 con la quale è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione in data 03/05/2019, sul portale ambientale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>), dell'avviso redatto dalla società Salvatore Nigro & Figli s.n.c., ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi allegati progettuali;

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale unificata con

la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), fatti salvi gli oneri già versati nel 2014 per il rilascio dell'AIA;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali (di seguito C.T.S.) n. 43/2019 del 13/11/2019;

VISTO il verbale della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. DRA n. prot. n. 78153 del 29/11/2019, e tenutasi in data 19/12/2019 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;

VISTA la seguente documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota acquisita al protocollo di D.R.A. al n. 1005 del 08/01/ 2020 in riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 19/12/2019:

- Relazione di riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 03/12/2019;
- Tav. 1-bis – Planimetria ubicazione strade e piazzole
- Tav. 2 – Planimetria capannoni;
- Tav. 4-bis - Inquadramento;
- Tav. 5 – Cuffie abbatti-polvere;
- Tav. 6-1 – Planimetria dell'azienda ante e post relativa alla piantumazione di essenze arboree;
- Tav. 6-2 - Planimetria del Lotto – Stato di progetto;
- Tav. 7 – Planimetria sala uova;
- Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev.;
- Integrazione computo metrico e oneri istruttori;
- Rinnovo licenza di attingimento anno 2019 e 2020;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 65324 del 06/11/2020 con cui il proponente ha inoltrato per la pubblicazione sul portale ambientale la SCIA trasmessa in data 18/12/2019 al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa per l'installazione di n. 2 gruppi elettrogeni con potenze superiori a 25 kW;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 19 e 19 bis della L.R. 7/2019, convocata con nota prot. D.R.A. n. 67743 del 18/11/2020 e tenutasi in data 03/12/2020;

VISTA la relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento trasmessa via pec il 05/03/2021 (prot. DRA n. 14097 del 08/03/2021);

VISTI i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di PAUR:

- parere reso con nota prot. n. 5653 del 16/10/2019 (prot. DRA n. 69541 del 22/10/2019), con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. prot. n. 398/2018;
- parere ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 reso dal Sindaco del Comune di Modica con nota prot. n. 53746 del 03/12/2020 (prot. D.R.A. n. 71638 del 03/12/2020);
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 32529 del 01/12/2020 (prot. D.R.A. n. 71089 del 02/12/2020) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- parere sulle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006. reso dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di SR/RG di questo Dipartimento con nota prot. D.R.A. n. 71667 del 03/12/2020;
- parere favorevole dell'ASP di Ragusa reso con nota prot. 1593/IAV del 26/11/2020 (prot. D.R.A. n. 70067 del 27/11/2020) confermato nella conferenza di servizi del 03/12/ 2020;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 366/2020 della Commissione Tecnica Specialistica reso durante la seduta plenaria del 12/11/2020 della procedura unificata di VIA ed AIA recante “*parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto “Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Nicalino, Modica” (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale*”;

PRESO ATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore, con le seguenti conclusioni: “Alla luce delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose rilevate, della descrizione del suolo e della gestione messa in atto in

azienda a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e modalità di movimentazione di tali sostanze, si *esclude l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di riferimento*. Tale esclusione fa sì che il gestore non sia tenuto a procedere alla redazione della relazione di riferimento”;

VISTA la nota assunta al protocollo del D.R.A. al n. 2395 del 15/01/2021 con cui il proponente ha trasmesso la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 73145 del 11/12/2020, integrata con nota prot. DRA n. 10745 del 23/02/2021, con la quale il Proponente/Gestore ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 a conclusione della conferenza di servizi del 03/12/2020 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006:

- copia dell’avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale;
- copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale composizione societaria;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare;
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che “a carico della Ditta non sussistono le cause *di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e, all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo*”.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall’art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente trasmessa dal proponente via pec il 10/02/2021 (prot. DRA n. 7787 del 10/02/2021);

CONSIDERATO che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo con nota del Ministero dell’Interno PR_RGUTG_Ingresso_0000267_20210105 del 05/01/2021 e che in data 05/01/2021 è stata rilasciata la comunicazione antimafia recante “che a carico della suindicata Salvatore Nigro e Figli s.n.c e dei *relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011*”;

VISTA la documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, con bollettino postale del 10/12/2020;

CONSIDERATO che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall’art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, unificato con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del predetto D. Lgs. 152/2006;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Si esprime, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **giudizio compatibilità ambientale positivo, alle condizioni ambientali** fissate al successivo art. 3, per il progetto di “Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Nicalino, *Modica*”, e si rilascia, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione

Integrata Ambientale per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell'installazione IPPC denominata "Allevamento avicolo c.da Nicalino sito nel Comune di Modica" per la categoria di attività IPPC 6.6 a) (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti), di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. proponente/gestore: Salvatore Nigro e Figli s.n.c. (partita IVA n. 00831050885) con sede legale in via Santa 12, 97015 Modica (RG).

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 27/86.

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 366/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 29/10/2020, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> codice procedura 122).

Articolo 3

Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 366/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Elaborati di Progetto
Oggetto della prescrizione	<p>In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.</p> <p>In particolare, dovranno essere forniti almeno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dettagli costruttivi dell'intervento (elementi strutturali e impiantistici), con evidenza dell'integrazione delle prescrizioni della Soprintendenza in merito al N.O. n. 398 del 12.02.2018; - Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati, alla gestione delle materie e bilancio di massa); - Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori. <p>Il progetto esecutivo dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Condizione Ambientale	n. 2

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).
	Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurre ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Odori
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m ³
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Acque di dilavamento piazzali
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di carico e scarico dei mezzi deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento. L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica	Ante operam – fase di progettazione esecutiva

Condizione Ambientale	n. 6
Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazione con Opere a verde
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. Le piante di carrubo espantate dalle aree in progetto (area capannone E e area parcheggio) dovranno essere integrate con piante di ulivo, e arbusti appartenenti alle specie tipiche della macchia mediterranea dell'area iblea aventi, nel loro sviluppo finale, un'altezza non inferiore a 2 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale totalmente schermante. L'espianto/reimpianto delle piante arboree poste nell'area del futuro capannone E dovranno prevedersi nel periodo ottobre/novembre.</p> <p>Dovrà essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Articolo 4 **Prescrizioni AIA**

L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio individuate nel parere istruttorio conclusivo n. 366/2020 della Commissione Tecnica Specialistica e nei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi ai sensi dell'art.29-quater, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 di seguito riportate.

Sistema di Gestione

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di raggiungere continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

Capacità produttiva

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6 a)), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 240.000 posti pollame.

Materie prime

6. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

Efficienza energetica

7. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

Combustibili

8. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 5.000 litri, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza;
9. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
10. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento adeguato ai potenziali sversamenti.

Emissioni diffuse e emissioni odorigene

11. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenente enzimi per l'abbattimento degli odori.
12. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m³. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
16. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
17. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
 - a) un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
 - b) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.

18. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.
19. Il gestore dovrà attuare tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorogene e la proliferazione di insetti.

Emissioni scarsamente rilevanti

20. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

Alimentazione degli animali

21. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di crescita e finissaggio) che soddisfino i fabbisogni animali temperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
22. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
23. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreto rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.

Effluenti di allevamento

24. Il gestore non deve, neanche in via temporanea, stoccare all'esterno la pollina rimossa; tali effluenti palabili dovranno essere prelevati dai capannoni, per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto in assenza di eventi meteorici o in area coperta, assicurandosi che durante tutte le operazioni di caricamento, non ci sia possibile caduta di materiali e possibile dilavamento degli stessi.

Rifiuti

25. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

Codice CER	Descrizione	Quantità annua [kg]
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

26. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
27. I rifiuti generati dal cantiere edile dovranno seguire il trattamento previsto dalla normativa vigente in atto. I materiali in esubero prodotti in fase di cantiere dovranno essere inviati prioritariamente ad impianti terzi di

recupero autorizzati o, in alternativa, presso impianti di smaltimento sempre autorizzati, in entrambi i casi da individuarsi prima dell'inizio dei lavori.

28. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
29. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D. Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
30. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
31. L'azione di disinfezione degli automezzi effettuata all'ingresso dell'azienda ogniqualvolta transiti un automezzo non deve produrre accumulo di liquidi su terreno; tali aree dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere i liquidi di disinfezione ai fini del loro smaltimento secondo legge.
32. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.

Scarichi Idrici

33. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff. a condizione che i nuovi apporti siano compatibili con il carico dimensionale dell'impianto.
34. La fossa Imhoff deve essere posizionata in area mantenuta non carrabile e non lastricata o compattata.
35. La pulizia delle aree di allevamento, così come la pulizia delle aree a ridosso dei ventilatori, sede di possibile accumulo di polvere di pollina deve essere effettuata senza l'uso di acqua; altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio ai fini del loro smaltimento secondo norme di legge.
36. Dalle attività della azienda autorizzata non dovranno provenire scarichi industriali di processo.

Gestione delle acque meteoriche

37. Tutte le aree di transito dei mezzi pesanti e i piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.
38. Le pavimentazioni delle aree di carico della pollina e/o di carico e scarico degli animali, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni utilizzo, in modo da preservare comunque la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. I materiali raccolti durante l'attività di spazzamento devono essere opportunamente raccolti e stoccati in maniera opportuna in attesa dello smaltimento.
39. Le zone intorno agli edifici dovranno essere mantenute pulite da eventuali effluenti di allevamento, concimi o mangimi. Inoltre, dovrà attuato costantemente il controllo delle vie di transito affinché accidentali cadute di materiali vengano immediatamente rimosse e le vie di transito mantenute costantemente pulite.

Emissioni sonore

40. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale.

41. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
42. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Malfunzionamenti

43. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

44. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
45. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
46. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Durata e Riesame

47. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
48. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

Piano di Monitoraggio e Controllo

49. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
50. Nell'attuazione di suddetto Piano (PMC), il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

51. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.

Articolo 5

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 122).

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale di cinque anni, decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Articolo 8

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 9

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni

poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 11

Ai sensi degli articoli art. 25, comma 5, e 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 122).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 24/03/2021

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro
(firmato)



OGGETTO: “Allevamento di galline ovaiole in C/da Nacalino nel Comune di Modica (Rg)”.

Sigla Progetto: RG6 ATP11 B

Proponente: Salvatore Nigro & Figli s.n.c.

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 366/ 2020 del 12/11/2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8/03/1997 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 2 del sopracitato D.A. 175/2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

VISTO il D.A. n. 152/GAB del 24/09/2008 recante “Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico”;

VISTA la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTO il Decreto del 15 aprile 2019 n. 104 con il quale il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e de Mare, ha dettato le “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v) bis del D.Lgs 152/06”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

VISTA la nota prot. ARTA n. 16298 del 11.03.2019, con cui la Società Salvatore Nigro & Figli ha presentato istanza per l'avvio del Provvedimento Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendente nel caso specifico: provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione di allevamento di galline ovaiole sita in C.da Nacalino del comune di MODICA (RG) rientrante nella categoria d'attività indicata nel punto ac) "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline" dell'All. III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii; autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 ter, del D.lgs. 152/2006, titolo III bis e s.m.i., per la parte di installazione esistente e per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione sopra citata rientrante nella categoria d'attività "impianto per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame" punto 6.6 dell'allegato VIII della parte seconda del su citato decreto. Tale istanza riporta la dichiarazione di responsabilità, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri, in riferimento ai sottoelencati elaborati ed Allegati:

Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Autorizzazioni precedenti
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie prime
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Scheda I	Scheda riassuntiva
Allegato 1	Relazione tecnica e diagramma di flusso
Allegato 2	Aerofotogrammetria
Allegato 2B	Planimetria aree di progetto in scala 1:2.000
Allegato 3B	Planimetria dello stabilimento
Allegato 3D	3D Lay-out dell'impianto in scala opportune
Allegato 8	Relazione geologica Sintesi non tecnica. Piano di Monitoraggio e Controllo.

VISTA la nota prot. ARTA n.29134 del 03.05.2019 con cui il Servizio 1 VIA/VAS, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., comunica la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione sul portale SIVVI, il pagamento degli oneri istruttori ed il Responsabile del procedimento;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Autorizzazioni precedenti
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie prime
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia
Scheda I	Scheda riassuntiva

Elaborati di progetto

AGIBILITÀ CAPANNONE C E SALA UOVA B
CONTRATTO CONFERIMENTO SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 2
AUT_SCARICO_NACALINO_NIGRO_S&FIGLI
CONTRATTO RITIRO POLLINA
DECRETO ATTINGIMENTO POZZO
ALTRE EMISSIONI
RDP_2822_SCA_05 NACALINO MONTE
RDP_2822_SCA_06 NACALINO VALLE
RDP_2822_SCA_NOTA_05_06 NACALINO
TAV 1 SALVATORE NIGRO E FIGLI SNC
TAV 2 SALVATORE NIGRO E FIGLI SNC
TAV 3 SALVATORE NIGRO E FIGLI SNC
TAV 4 SALVATORE NIGRO E FIGLI SNC
RELAZIONE IDROGEOLOGICA E SISMICA -AZIENDA SALVATORE NIGRO E FIGLI
RELAZIONE TECNICA - SALVATORE NIGRO E FIGLI SN
PIANO MONITORAGGIO CONTROLLO - SALVATORE NIGRO E FIGLI SNC
COMPUTO METRICO
INTEGRAZIONE AL COMPUTO METRICO
TAV 1 BIS - PLANIMETRIA UBICAZIONE STRADE E PIAZZOLE
TAV 2 - PLANIMETRIA CAPANNONI



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

TAV 5 - CUFFIE ABBATTI POLVERE
TAV 7 - PLANIMETRIA SALA UOVA
LETTERA DI INTEGRAZIONE
TAV 4 BIS – INQUADRAMENTO
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SALVNIGRO E FIGLI 2020
TAV 6_1
TAV 6_2
RISPOSTA QUESITI SALV NIGRO & FIGLI
RINNOVO ATTINGIMENTO ANNO 2019
RINNOVO ATTINGIMENTO ANNO 2020
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SINTESI NON TECNICA

CONSIDERATO che l'iter autorizzativo dell'opera in oggetto è quello previsto dall'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06;
- A.I.A.;
- Parere ASP;
- Parere ST ARPA Sicilia;
- Parere Comune di Modica;
- Parere Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Parere ST ARPA Ragusa;
- Parere Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Ragusa.

VISTA la nota prot. DRA n. 69541 del 22.10.2019 con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. Prot. 3971 del 12/02/2018 precisando che la procedura di V.I.A, dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel sopraccitato parere e i costi conteggiati nel computo metrico.

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 43 del 13/11/2019 con il quale sono state rilevate le criticità che saranno riportate nel prosieguo;

VISTO il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/12/2019 e trasmessa al Presidente della CTS con nota prot. ARTA n. 83100 in pari data, da cui emerge che:

- il Dott. Di Martino rappresenta che relativamente all'impianto avicolo in esame, rientrante nel campo di applicazione della Parte Seconda del T.D.A. e precisamente nell' Allegato III, lett. ac) "Impianti per allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso o 60.000 posti per galline" e nell' Allegato VIII punto 6.6. lett. a) "Allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame", così come comunicato dall'Area 2 di questo Dipartimento con nota prot. n. 20444 del 27 marzo 2019, la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata da questo Dipartimento in data 25 novembre 2014, e incardinata nel presente Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm. ii.. Rappresenta inoltre l'avvenuta pubblicazione in data 24 aprile 2019 sul portale SIVVI dell'avviso redatto dalla Ditta Salvatore Nigro & Figli s.n.c., ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi allegati progettuali e che con nota prot. n. 35179 del



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

3 luglio 2019 (prot. ORA n. 46775 del 3 luglio 2019) l'ARPA Sicilia ha trasmesso in allegato la nota prot. 34804/2019 contenente le osservazioni della Struttura Territoriale di Ragusa in merito al progetto di cui in oggetto, condivise dalla Direzione Generale, riservandosi di produrre le valutazioni previste dall'art. 29-quater comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., relative al prosieguo della procedura di cui all'art. 27-bis del predetto decreto, a completamento di quanto già evidenziato con le note ARPA prot. n. 75100 del 25 novembre 2014 e prot. n. 75069 del 18 dicembre 2015 (Allegato n. 1).

- l'ing. Carpenzano (ditta) rappresenta che il progetto consiste nell'ampliamento con la realizzazione di un ulteriore capannone, denominato E nei grafici di progetto, rispetto ai quattro già esistenti. La capacità attuale da 195.000 capi/ciclo passerà a 240.000 capi/ciclo. L'ampliamento previsto verrà realizzato mediante allevamento a terra in voliera e verranno utilizzati gli stessi presidi ambientali per l'impianto esistente. Inoltre, evidenzia che la Tavola 1 erroneamente indica la larghezza del capannone pari a mt. 15,70 anziché mt. 17,70. Pertanto, si riserva di presentare la nuova tavola 1 in sostituzione di quella allegata.
- Il Presidente da comunicazione della nota pervenuta prot. n. 68919 in data odierna da parte di ARPA Sicilia ST 1 - Controlli Ambientali, che in sintesi ribadisce quanto già espresso dall'Agenzia con propria nota prot. n. 35179 del 3 luglio 2019 sopra richiamata.
- il Dott. Alessandro (LCC Ragusa), in riferimento alle problematiche già affrontate in sede di AIA, chiede chiarimenti sulla gestione delle acque di prima pioggia e sulle eventuali attività e presidi che la stessa ha intenzione di mettere in atto al fine di risolvere il problema delle acque di prima pioggia.
- il geometra Caruso del Comune di Modica visti gli atti di ufficio presenti nel fascicolo depositato agli atti del Comune, consegna, nella qualità di Responsabile della Sezione SUAP, in conferenza propria nota di trasmissione del rapporto istruttorio predisposto dal SUAP del Comune di Modica a seguito di richiesta di autorizzazione unica, ex D.P.R.160/2010, prot. n. 12258 del 7 marzo 2017 del proponente, evidenziando che detto rapporto, erroneamente indica come superficie coperta mq. 2.270,91 in luogo di mq. 1.770,00. Il tecnico comunale si riserva di fornire, all'interno del procedimento PAUR in argomento, il permesso a costruire con allegati i pareri endoprocedimentale acquisiti dal Comune di Modica sul progetto in esame dopo l'acquisizione del provvedimento di VIA. Il proponente si impegna a presentare riscontro alle osservazioni poste da ARPA e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa nel più breve tempo possibile.

VISTA la nota prot. DRA n. 83170 del 19/12/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa con il quale comunica che non esprimerà parere in merito;

VISTA la nota prot. DRA n. 82838 del 19/12/2019 dell'ARPA Sicilia - Direzione Generale con la quale fa presente che con nota prot. 35179 del 03.07.2019 sono state già presentate le osservazioni scaturite dalla valutazione del documento "Studio di Impatto Ambientale" e che alla stessa nota sono stati allegati due elaborati contenenti le osservazioni sui PMC, presentati in occasione delle precedenti C.d.S. del 25.11.2014 e 22.12.2015. Inoltre chiede allo Spett.le Servizio 1 di invitare la ditta a presentare un nuovo PMC, da redigere secondo quanto previsto nel documento APAT 2007 "Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo", che tenga conto di tutte le prescrizioni, criticità e osservazioni scaturite dai lavori della C.d.S. e dall'emanazione del successivo decreto, che possano avere refluenze sullo stesso. In ultimo, si chiede che venga posta attenzione in merito alle emissioni diffuse di ammoniaca, polvere e metano in uscita dai ventilatori posti a valle capannoni valutando la possibilità di stabilire dei valori di attenzione, considerato che le BAT non ne prevedono il convogliamento.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. ARTA n. 1005 del 08/01/2020, ha fatto pervenire osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato dalla C.d.S.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- (i) Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 34804 del 01.07.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii nell'ambito del Provvedimento unico Autorizzatorio regionale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- (ii) Integrazioni relative al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.43 del 13.11.2019 della CTS.
- (iii) Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 75069 del 18.12.2015 – Procedura AIA – Impianto IPPC.
- (iv) Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 75100 del 25.11.2014 – Procedura AIA – Impianto IPPC.
- (v) Relazione di Riferimento.

RILEVATO che dal contenuto dallo Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica emerge quanto segue:

L'attività svolta nell' impianto IPPC oggetto della presente autorizzazione è l'allevamento di galline ovaiole. L'area su cui sorge l'allevamento è situata nella parte est del territorio comunale del Comune di Modica a circa 200 metri di altitudine s.l.m. m.

L'area su cui insiste il centro zootecnico si trova in Località: Contrada Nacalino; Comune di Modica; coordinate geografiche del sito oggetto d'intervento Latitudine: 36,7662631 N - Longitudine: 14,7889602 E. Catastralmente è così individuata: - Catasto Terreni – Comune di Modica – Foglio n. 151 –P.IIe: 548, 878, 430, 432, 880, 547.

Nel Piano Regolatore Generale adottato, l'azienda è localizzata all'interno della Zona E1 - Art. 53 "Agricola Normale" definita come zona destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso del territorio.

CONSIDERATO che in riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione nel SIA si rileva quanto segue:

Dall'esame della Carta dei beni paesaggistici della Provincia Regionale di Ragusa "Tavola 04 Carta del Regime normativo" si rileva che l'area dell'allevamento ricade in zona con Livello di Tutela 2 (10d, 10e);

La zona d'intervento è esterna dalle "Aree naturali protette" e dalle aree della Rete Natura 2000. Dall'esame del Portale cartografico della R.S. si evince che l'azienda dista circa 4.6 km dalla ZSC ITA080007 "Spiaggia Maganuco";

L'area in cui sorge l'allevamento non è soggetta a vincolo idrogeologico;

In riferimento ai contenuti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dell'area territoriale tra il T. di Modica e Capo Passero (084) è risultato che sull'area dell'allevamento non sono indicate prescrizioni;

Secondo il Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia l'area d'intervento è ricompresa all'interno del "Bacino idrografico significativo"; ricompresa all'interno del "Bacino idrogeologico dei Monti Iblei"; non ricompresa nelle zone potenzialmente vulnerabili ai nitrati; Per quanto riguarda l'aspetto sismico, il Comune di Modica, come tutti i comuni del Ragusano, ricade in un'area classificata come zona sismica di classe2;

Il Comune di Modica non ha adottato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) Legge 26/10/1995 n. 447 – "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e che pertanto per le valutazioni si è fatto riferimento alla normativa seguente: raccomandazioni e direttive della Comunità Europea, L. 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M. 16.03.1998 che integrano e superano il D.P.C.M. 01.03 .1991.

CONSIDERATO che in riferimento al quadro progettuale:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'attività svolta nell'impianto IPPC oggetto della presente autorizzazione è l'allevamento di galline ovaiole. Nell'allevamento, riservato esclusivamente alla fase produzione di uova, composto da quattro capannoni attivi (A, B, C e D), sono attualmente allevate in gabbia n. 195.000 galline ovaiole (galline per la produzione di uova).

Rispettivamente:

Capannone A: 36.000 capi;

Capannone B: 36.000 capi;

Capannone C: 73.000 capi;

Capannone D: 50.000 capi.

La capacità di allevamento è attualmente pari a 195.000 capi. L'azienda prevede un aumento del numero di capi allevabili; dagli attuali n. 195.000 capi a n. 240.000 capi con un incremento di circa n. 45.000 capi mediante la realizzazione di un capannone (**E**) per allevamento di galline in voliera.

Per il capannone in progetto (**capannone E**) è prevista la stessa tipologia edilizia del capannone D (esistente). La struttura portante dei capannoni consiste in pilastri e travi perimetrali di coronamento in calcestruzzo armato, mentre la struttura di copertura è prevista con capriate ed arcarecci in acciaio. La copertura è in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate e verniciate. I tompagni esterni si prevedono in muratura mediante blocchi in calcare tenero.

CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo inizia con l'accasamento di pollastre di circa 17 settimane di età. Le pollastre sono acquistate da aziende accreditate e certificate rispetto alla normativa sul benessere animale. L'accasamento delle pollastre nel ricovero avviene dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione dello stesso e della relativa attrezzatura e nel rispetto del vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni. La deposizione inizia mediamente all'età di 20 settimane, la vita produttiva delle galline ovaiole può durare da 72 settimane a 98 settimane secondo la qualità del gruppo, pertanto l'età di macellazione va da 87 settimane a 115 settimane. Terminate la fase produttiva le galline vengono manualmente poste in apposite gabbie e caricate su camion per essere avviate alla macellazione sotto il controllo sanitario dell'ASP sezione Veterinaria.

Alimentazione: le galline vengono alimentate con mangime fornito dal mangimificio Mediterranea Mangimi S.p.A. esterno all'azienda. Ogni gallina consuma circa 115 g di mangime al giorno. Per l'alimentazione degli animali sono necessari in media circa 2 carichi settimanali dei silos.

Abbeveraggio: ogni gallina consuma circa 240 g di acqua al giorno. L'acqua di bevanda viene prelevata da un pozzo aziendale mediante pompa sommersa, inviata in una cisterna a tenuta, clorata con ipoclorito ed attraverso altra pompa inviata alla rete di distribuzione nei vari capannoni. Il consumo idrico stimato per abbeveraggio, nell'ipotesi di allevamento operativo a pieno regime e comprensivo del capannone E da realizzarsi (240.000 capi/anno) è pari a circa 20.148 m³/anno.

Gestione delle uova: le uova deposte dalle galline, cadono su un nastro trasportatore che, periodicamente azionato, li trasporta su una catena cassonata per arrivare al locale di raccolta. Qui vengono preselezionate per scartare le uova rotte, incrinate o sporche che vengono poste in appositi recipienti per essere conferiti a ditta autorizzata al ritiro, al trasporto e al trattamento dei rifiuti di categoria 2. Il resto delle uova classificate di categoria A viene con apposita macchina poste in plateau di cartone, impilate e sistemate in carrelli forniti dal centro di selezione e imballaggio esterno all'allevamento a cui vengono giornalmente inviate con automezzi del centro stesso. Il centro di selezione e imballaggio è in possesso di autorizzazione CE.

Gestione delle carcasse: durante l'intero ciclo di allevamento circa 1% delle galline muore, per cui giornalmente il personale addetto al capannone controlla l'eventuale presenza di carcasse che vengono immediatamente raccolte in apposito recipiente chiuso e poste in specifico congelatore per essere conferite



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

(con cadenza quindicinale) alla ditta SICILGRASSI autorizzata al ritiro, al trasporto e al trattamento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 2 ai sensi del Reg. (CE) n° 1069/09.

Gestione delle deiezioni: le deiezioni delle galline cadono su un nastro trasportatore posto sotto le gabbie. Il sistema di ventilazione disidrata le deiezioni, impedendo l'istaurarsi di fenomeni di fermentazione e quindi lo sviluppo di sostanze gassose odorigene. Le deiezioni vengono estratte dai ricoveri (tre volte alla settimana), caricate su camion e interamente conferite a terzi. Quindi non c'è stoccaggio di deiezioni in allevamento.

Ricambio d'aria: il ricambio d'aria nei locali di allevamento è garantito da un impianto di ventilatori ad aria forzata posti sulla parete di testa dei capannoni, che operano in depressione. L'ottimale gestione del microclima all'interno dei ricoveri di allevamento, consente di disidratare le deiezioni delle galline e di limitare al massimo la fermentazione della lettiera e quindi lo sviluppo di odori.

Impianto di illuminazione: l'impianto di illuminazione è composto da lampade a basso consumo.

Il vuoto sanitario e la pulizia a fine ciclo: al termine di ogni ciclo produttivo deve seguire un periodo di vuoto biologico di 21 giorni e un vuoto sanitario di almeno 3 giorni. Durante questi periodi si provvede al risanamento degli ambienti di allevamento in vista del ciclo successivo. Non vengono effettuati lavaggi dei capannoni con acqua. Tutte queste operazioni, non prevedono la produzione di reflui o residui in quanto le soluzioni disinfettanti sono lasciate ad asciugare sulle superfici che hanno bagnato per esercitare la loro azione disinfettante.

Disinfezione degli automezzi: all'ingresso dell'azienda è installato un arco di disinfezione per gli automezzi, azionato da fotocellula ogni qualvolta transiti un automezzo.

Trattamento di insetti e roditori: La presenza di mosche viene prevenuta mediante la disidratazione della pollina dentro i ricoveri e con la frequente rimozione della stessa e l'immediato trasporto ad altra azienda e mantenendo gli spazi esterni ai ricoveri costantemente puliti. Gli interventi di derattizzazione rientrano in un programma di controllo adottato dall'azienda che in genere prevede l'uso di apposite esche.

CONSIDERATO che la normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili*, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'*allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*.

CONSIDERATO che il proponente in merito alle Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili nell'allevamento, riporta di seguito le MTD adottate:

Tipologia di allevamento - Sono adottate le seguenti MTD: Tecniche adottate: 4.1.3 e 4.1.4: Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), gabbie a piani sovrapposti con nastro di rimozione deiezioni e aerazione della pollina sul nastro;

Buone Pratiche Agricole - Sono adottate le MTD: attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale; accurata registrazione dei consumi di energia e di materie come l'acqua, il mangime, i fertilizzanti minerali, etc.; messa a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per avere la sicurezza che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative; interventi sulle strutture di servizio perché siano sempre pulite e asciutte. Per strutture di servizio si intendono i silos per il mangime, le aree di defecazione e di esercizio, le aree di caricamento degli animali, etc.; pianificazione delle attività nel sito di allevamento nel modo più appropriato.

Riduzione dei consumi di acqua - Sono adottate le MTD: Abbeveratoi anti spreco. Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici quando si è alla fine del ciclo e gli animali



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

sono stati rimossi. Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi; Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici in modo da avere una registrazione affidabile dei consumi che dovranno essere annotati almeno mensilmente per monitorare i consumi ed identificare le perdite; Controllo frequente e interventi di riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti e abbeveratoi;

Riduzione dei consumi energetici - Sono adottate le MTD: Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente; Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici; Ricircolazione dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento; Ottimizzazione dello schema progettuale dei ricoveri ventilati artificialmente, in modo da fornire un buon controllo termico e ottenere portate di ventilazione minime nella stagione invernale; Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione con frequenti ispezioni e pulizia dei condotti e dei ventilatori; Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo;

Buone pratiche dell'uso agronomico degli effluenti - Sono adottate le MTD: La riduzione al minimo delle emissioni dall'effluente al suolo e alle acque attraverso il bilancio dei nutrienti (azoto e fosforo in particolare). L'astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve; Lo spargimento degli effluenti il più possibile nei periodi vicini alla fase di massima crescita colturale e asportazione di nutrienti; L'operazione di spargimento, condotta in modo da evitare le molestie provocate dalla diffusione di odori, ad esempio evitando di spargere quando il vento spirava in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno; Il rispetto di una distanza di almeno 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio;

Tecniche nutrizionali - Sono adottate le MTD: l'adattamento della dieta e dei suoi contenuti in minerali e aminoacidi alle specifiche esigenze stagionali dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo. In tutte le fasi il bilancio Ca-P rimane lo stesso, ma la concentrazione totale dei due elementi nel mangime decresce; alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi; alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi; integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile

CONSIDERATO che in merito alla normativa sul benessere animale il proponente afferma:

Relativamente al benessere animale l'allevamento è registrato presso l'ASP di Ragusa con Codice Aziendale 3IT006RGF28, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 29 luglio 2003 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento".

L'azienda è in possesso di certificato di benessere animale rilasciato dal Servizio Veterinario competente per territorio esso certifica che l'Azienda rispetta tutte le condizioni previste per il benessere animale.

Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli: si applicano quelle previste dall'Ordinanza Ministeriale 26-08-2005 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che relativamente alle produzioni di rifiuti il proponente afferma che:

Sottoprodotti di origine animale: le carcasse degli animali morti durante l'allevamento (Normativa di riferimento Reg CE 1069/09): vengono raccolti giornalmente, conservate in congelatore e conferite alla ditta SICILGRASSI autorizzata al trattamento/smaltimento. Le uova sporche, rotte e comunque non destinabili al consumo umano (Normativa di riferimento Reg CE 1069/09): vengono depositati in contenitori chiudibili regolarmente autorizzati per cat. 2 Tali rifiuti vengono ritirati dalla ditta SICILGRASSI, autorizzata al ritiro, al trasporto e al trattamento dei rifiuti di categoria 2.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta	Area di stoccaggio	Destinazione
02 01 06	Deiezioni	Allevamento	Solido	ton 7.358	Nessuna	S.I.C. S.r.l
-----	Carcasse animali morti	Allevamento	Solido	Kg 2.400	Congelatore	Sicigrassi S.r.l
-----	Uova	Allevamento	Solido	Kg 400	Congelatore	Sicigrassi S.r.l

Altri Rifiuti: i Rifiuti pericolosi (ad es. lampade, contenitori di sanitizzanti, contenitori di esche topicide, materiali plastici, rifiuti ferrosi, ecc.) vengono raccolti e stoccati temporaneamente in apposito locale e in appositi contenitori per essere ceduti a Ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta	Area di stoccaggio	Destinazione
20199	Imballaggi	Allevamento	Solido	Kg 500	Area stoccaggio provvisorio	Conferimento a ditta specializzata ed autorizzata
20199	Materiali ferrosi	Allevamento	Solido	Kg 1.000	Area stoccaggio provvisorio	Conferimento a ditta specializzata ed autorizzata
20104	Materiali plastici	Allevamento	Solido	Kg 100	Area stoccaggio provvisorio	Conferimento a ditta specializzata ed autorizzata

CONSIDERATO che relativamente alla gestione delle acque il proponente afferma che: L'allevamento delle galline avviene interamente al coperto e le aree impermeabilizzate scoperte consistono in: banchina perimetrale, larga un metro, del ricovero degli animali (mq 1185) piazzola di carico/scarico degli animali (mq 182) tempo di utilizzo due giorni per ogni ciclo di 18 mesi; piazzola di scarico del mangime (mq 165), tempo di utilizzo circa 20 minuti ogni due giorni; piazzola di carico della pollina (mq 150) tempo di utilizzo circa 30 minuti tre volte a settimana; considerato che le suddette aree impermeabilizzate devono essere tenute costantemente pulite, come richiesto dalle norme di biosicurezza, il titolare dell'insediamento ha predisposto il seguente piano di gestione dalle aree impermeabili scoperte soggette allo svolgimento delle normali attività allo scopo di minimizzare il rischio di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia:

Descrizione delle aree impermeabilizzate: nella parte anteriore del capannone in progetto, come in quelli esistenti, sarà realizzata un'area di movimentazione dei mezzi con pavimentazione in calcestruzzo armato atto a garantire il transito degli automezzi. Un altro piazzale in calcestruzzo verrà realizzato nella parte antistante la concimaia per creare un collegamento tra la struttura di stoccaggio e i capannoni avicoli e ottimizzare le operazioni di movimentazione della pollina. La pulizia di queste aree avverrà con l'uso di una macchina spazzatrice al termine di ogni operazione di movimentazione dei mezzi.

Funzioni ed utilizzo delle aree impermeabilizzate: ogni capannone ha una banchina lungo tutto il suo perimetro che ha la funzione di separare il ricovero dal terreno circostante. Tali aree, tenute sempre pulite, non sono utilizzate per svolgere alcuna attività connessa con il ciclo produttivo aziendale. Alla base del lato del capannone su cui sono installati i ventilatori estrattori, si depositano le polveri di pollina essiccata e il piumino che escono dagli estrattori tali materiali vengono rimossi giornalmente mediante spazzamento



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

(esternamente ai ventilatori estrattori sono sistemate delle reti a maglia fine, compatibilmente con il regime di funzionamento dei ventilatori, per trattenere le polveri e le piume che escono da essi). Sulle piazzole vengono effettuate le operazioni di carico e scarico animali (due volte per ciclo), di scarico mangime (tre volte alla settimana), di carico uova (giornaliera), di carico della pollina (tra volte alla settimana) per il conferimento a terzi. Gli altri automezzi (del personale, dei tecnici, dei veterinari) percorrono aree non impermeabili.

Procedure di pulizia e manutenzione delle aree impermeabilizzate: il responsabile dei capannoni giornalmente controlla lo stato di pulizia delle superfici perimetrali in calcestruzzo e se necessario provvede alla loro pulizia. Eventuali perdite di olio o altri sversamenti accidentali vengono raccolti con materiale assorbente e depositati temporaneamente in contenitore chiuso per essere conferito come rifiuto (CER 15.02.02). Non sono presenti depositi esterni di rifiuti che possano essere dilavati. I materiali raccolti vengono posti in appositi recipienti per essere svuotati sui camion che trasportano la pollina.

Destinazione delle acque di prima pioggia: per le piazzole da realizzarsi nelle zone antistanti i punti di carico/scarico animali o mangime, si prevede la realizzazione di una rete di acque bianche, al fine di convogliare le acque di prima pioggia ad un impianto di disoleazione posto a valle dell'allevamento.

CONSIDERATO che relativamente all'utilizzo delle materie prime il proponente afferma che: **Pollastre:** l'azienda, attualmente accasa pollastre per una capacità 195.000/ciclo, dopo l'intervento di ampliamento, potrà accasare pollastre con una capacità massima di 240.000/ciclo, per una media di un ciclo/anno.

Mangime: il mangime utilizzato per l'alimentazione degli animali sarà fornito dalla ditta Mediterranea Mangimi Spa di Modica. La ditta mangimistica provvederà al trasporto del prodotto in azienda, allo scarico negli appositi silos in dotazione con apposita coclea provvista di imboccatura protetta, per ridurre l'emissione di polveri. Si prevede, per il capannone E in progetto con una capienza di 45.000 capi, un consumo di mangime 1,971 t/anno; per un consumo totale di mangime per l'azienda con 240.000 capi di 10,512 t/anno.

Approvvigionamento idrico: l'acqua utilizzata deriva dal pozzo aziendale che garantisce la dotazione necessaria a soddisfare le esigenze degli animali e permettere le operazioni di raffrescamento e disinfezione dei locali. Il fabbisogno totale di acqua è stimato come da tabella:

Fonte	Alimentazione [m ³ /anno]	Raffreddamento [m ³ /anno]	Lavaggio [m ³ /anno]	Usi civili [m ³ /anno]	Altri usi [m ³ /anno]	TOTALE [m ³ /anno]
Pozzo	20.148	272	0	60	0	20.480

Consumo energetico: nell'allevamento di galline ovaiole in gabbia, il consumo energetico è sostanzialmente quello elettrico. Il consumo di energia elettrica importata da rete esterna è legato al funzionamento degli impianti di illuminazione, di ventilazione, di distribuzione del mangime, di abbeveraggio e al funzionamento delle celle frigo per la conservazione degli animali morti. **Energia Termica** (Carburante) Gasolio: per un consumo annuo di circa litri 5.000 per il funzionamento del generatore di corrente elettrica di emergenza. **Energia elettrica:** il consumo medio annuo dell'allevamento, valutato sulla base della fatturazione del fornitore attuale, può essere stimato di circa 257 MWh/anno, con picchi dei consumi nei mesi più caldi dovuti al maggior funzionamento degli impianti di ventilazione e di abbeveraggio. Per il capannone "D" attivo da poche settimane (01/02/2019) ed il capannone "E", si stima un consumo elettrico di circa 223 MWh/anno. L'azienda dispone inoltre di un di un impianto fotovoltaico di 69,52 kW per la produzione di energia elettrica ad uso aziendale dalla capacità di 98 MWh. Relativamente l'ampliamento, si prevede l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico per una potenza stimata pari a 50 kW per una quantità di energia autoprodotta di 68 MWh.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'allevamento oggetto di valutazione è finalizzato alla produzione di uova da consumo con la seguente potenzialità attuale e futura:

DENOMINAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA			
Tipo di prodotto manufatto o altro	Capacità massima di produzione [t/anno]	Quantità prodotta stimata [t/anno]	Anno di riferimento
UOVA (allevamento esistente)	3.271	2.888	2017
UOVA (allevamento esistente + cap.ni da realizzare)	4.026	3.554	2017

CONSIDERATO che relativamente al quadro di riferimento ambientale

le componenti ambientali analizzate sono: Atmosfera, clima, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, popolazione, beni paesaggistici e culturali.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla componente atmosfera il Proponente afferma che:

Emissioni e Polveri associati al cantiere

I valori prodotti per la realizzazione del capannone D vengono, nello SIA, adoperati per stimare le polveri prodotte per il capannone E in progetto.

Descrizione della cantierizzazione

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un capannone per allevamento avicolo, fognatura, rete idrica, aree destinate a verde, aree di sosta e strada di servizio al lotto in questione. La fase di cantierizzazione è stata interpretata per fasi, per una durata complessiva stimata pari a **180 giorni** per Capannone.

Le fasi sono:

1. Asportazione della coltre di terreno vegetale (scotico);
2. Distribuzione e livellamento del terreno vegetale asportato nel terreno circostante della stessa azienda, destinato alla piantagione di barriere vegetali ed alberi.
3. Sbanco del volume di roccia destinato ad alloggiare le fondazioni del capannone;
4. Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione strade interne (tipo macadam) e aree di sosta;
5. Realizzazione della fondazione in travi rovesce di calcestruzzo armato;
6. Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione del riempimento della fondazione;
7. Realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo, interna al capannone;
8. Trasporto e posa in opera della struttura in carpenteria metallica (colonne, travi, arcarecci e controventi);
9. Trasporto e Posa in opera dei pannelli coibentati di copertura;
10. Trasporto e Posa in opera dei pannelli coibentati da parete;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

11. Trasporto e Installazione degli impianti.

La movimentazione degli automezzi, sia diretti al cantiere che provenienti dallo stesso è prevista attraverso un ingresso principale posto nella parte nord-est del cantiere.

Le tipologie di macchinari che opereranno durante la fase di cantiere saranno le seguenti: escavatore cingolato per le opere di scavo; pala meccanica per la redistribuzione delle terre vegetali e del misto granulometrico; rullo per la compattazione delle vie e piazzali; camion per il trasporto dei materiali.

Il numero totale di transiti per l'approvvigionamento dei materiali da costruzione risulta, essere pari a 431 di cui 321 per approvvigionare il misto granulometrico necessario alle vie e al riempimento delle fondazioni. Quindi nella fase di cantiere sono previsti complessivamente 431 viaggi, che rapportati alla durata del cantiere (180 giorni), equivalgono ad una media di circa 2,4 viaggi al giorno.

Emissioni gas di scarico da macchine movimento terra: i fattori di emissione per i veicoli pesanti sono stati desunti dai risultati del citato modello COPERT. La tabella seguente riporta un quadro complessivo delle emissioni dovute alle fasi di movimento terra e scarico del calcestruzzo eseguite durante tutta la durata del cantiere:

Emissione	Escavatore kg	Pala meccanica kg	Compattatore kg	Autobetoniera +Betonpompa kg	Totale kg
E _{CO2}	980,7	3.307,5	160,2	3.560	8.008,4
E _{CO}	6,5	21,7	1,2	23,4	75,4
E _{NOx}	4,5	15,2	1,3	16,4	37,4

E _{NMCOV}	0,6	2,2	0,2	2,34	5,3
E _{PM10}	0,4	1,3	0,13	1,41	3,2

Emissioni gas di scarico da mezzi di trasporto: Caratteristiche mezzo: mezzo commerciale pesante (16-32 tonnellate), diesel, Euro III, ciclo di guida extraurbano. La distanza totale percorsa dai mezzi per la fase di cantiere risulta 12.886 km. Le emissioni di CO₂, derivanti dalla fase di cantiere, sono ripartibili quasi equamente tra le due tipologie di mezzi (per il 52% attribuibili ai mezzi d'opera e per il 48% ai mezzi per il trasporto). I mezzi per il trasporto sono quasi interamente responsabili delle altre tipologie di emissioni: CO (90%); NO_x (72%); NMCOV (93%); PM₁₀ (76%).

Quantitativi di inquinante emesso (kg) in fase di cantiere					
Mezzi	CO ₂	CO	NO _x	NMCOV	PM ₁₀
D'opera	15.045,5	141,7	70,3	10,0	6,0
Di trasporto	13.774,9	1.331,4	181,5	133,2	19,4
Totale	28.820,4	1.473,1	251,7	143,2	25,4

Stima emissioni di polveri nella fase di cantiere: le emissioni di polveri derivanti dalla fase di cantiere sono associabili a tre differenti contributi: emissione da transito dei mezzi su strada non asfaltata; emissione da operazioni di movimento terra. Il metodo di riferimento per la valutazione in oggetto è rappresentato dal Metodo AP-42, pubblicato dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Emissioni di polveri da transito mezzi su strada non asfaltata: transiti all'interno del sito si possono sviluppare su un tratto interno di strada sterrata che al massimo può raggiungere una lunghezza di 200 m dall'ingresso. Il modello di calcolo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

prevede l'inserimento del numero di giorni piovosi, per il sito in esame si è fatto riferimento al bacino di Modica a cui corrisponde una media di 64 giorni piovosi l'anno. Emissioni di polveri da operazioni di movimento terra: comprendono: Asportazione della coltre di terreno vegetale (scotico con escavatore); distribuzione e livellamento del terreno vegetale asportato nel terreno circostante destinato alla piantagione di barriere vegetali ed alberi (pala meccanica). Le polveri totali associate al cantiere vengono pertanto stimate in:

Capannone E			
Contributo	UdM	Valore	Rapp.
Polveri sottili (gas di scarico)	kg	11,9	6,92%
Transito su strada non asfaltata	kg	21,5	12,56%
Asportazione materiale (sbanco)	kg	118,8	69,30%
Deposito in cumuli	kg	19,2	11,23%
Totale	kg	171,4	100%

Dalla tabella risulta chiaro che il contributo maggiore in termini di emissioni di polveri è attribuibile alle operazioni di sbanco. Modalità operative per il contenimento delle emissioni diffuse (in fase di cantiere): rispetto del limite di velocità di 15 km/h all'interno del sito; operazioni di movimento delle terre solo in assenza di vento forte.

CONSIDERATO che in riferimento agli impatti da trasporto in fase di esercizio il proponente afferma che: ai fini della valutazione degli impatti in atmosfera sono state prese in considerazione le emissioni derivanti dal traffico connesse con la gestione della stessa, ossia: la fornitura di mangime; il trasporto delle uova prodotte; Il trasporto della pollina. I quantitativi in gioco ed i corrispondenti trasferimenti si riassumono come segue: **Mangime**: il consumo annuo di mangime viene stimato intorno a 10.512 t, il che equivale ad una media di 29 t/giorno. In questo caso, si suppone un viaggio/giorno. Secondo quanto sopra riportato, considerando un trasferimento al giorno di 19 km complessivi (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo), in un anno si calcolano 6.935 km. **Uova**: le uova vengono prelevate giornalmente mediante camion refrigerato. Si considera pertanto un viaggio/giorno. Secondo quanto sopra riportato, considerando un trasferimento al giorno di 19 km complessivi (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo), in un anno si calcolano 6.935 km. **Pollina**: la pollina viene prelevata mediante tre viaggi/settimana. La distanza dall'allevamento al sito della società a cui conferire la pollina (SIC s.r.l.) è pari a circa 28 km (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo). Le polveri totali associate alla fase di esercizio sono:

Contributo	UdM	Valore	Rapp.
Polveri sottili (gas di scarico)	kg	14,3	14,6%
Transito da trasporto mangime	kg	42,3	43,1%
Transito da trasporto uova	kg	9,6	9,8%
Transito da trasporto pollina	kg	31,3	32,1%
Totale	kg	97,5	100%

Dalla tabella risulta chiaro che il contributo maggiore in termini di emissioni di polveri è attribuibile ai trasferimenti del mangime e del trasporto della pollina.

CONSIDERATO che relativamente agli impatti associati all'attività il proponente afferma che:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tra i possibili impatti sull'atmosfera generati dall'allevamento di galline ovaiole, ritenuti significativi possiamo indicare: le produzioni ed emissioni di ammoniaca e metano e di altra natura; il potenziale disturbo arrecato dalla dispersione in atmosfera di odori fastidiosi.

Le sorgenti emissive nello stato di fatto e di progetto sono caratterizzate dalle seguenti proprietà: tipologie di sorgenti: estrattori d'aria elicoidali di portata massima di 36.180 m³/h ciascuno dotato di serranda ad apertura automatica installati in corrispondenza della testata partire da 0,5 m circa di altezza dal piano di campagna. In considerazione di queste proprietà le sorgenti relative ai capannoni sono state considerate di tipo puntuale. Per gli impatti delle emissioni in atmosfera sono state valutate le emissioni dovute all'estrazione di aria dai ricoveri. Gli inquinanti presenti normalmente nelle emissioni da stabulazione sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti dalla essiccazione delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali. Le polveri in atmosfera da ricondurre invece alla ventilazione forzata, possono liberare del particolato proveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Questo particolato tenderà a depositarsi a terra nelle vicinanze dei capannoni, attorno ai quali è prevista una barriera vegetale di mitigazione. La valutazione quantitativa delle emissioni di Ammoniaca (NH₃) e del Metano (CH₄) è stata fatta tramite il Manuale Fattori di emissioni ANPA 2002. La valutazione quantitativa degli odori è stata effettuata basandosi su valori medi espressi in OUE/s/t di peso vivo, ricavati da studi effettuati Centro Ricerche di Produzioni Animali (Reggio Emilia). **La tabella seguente riporta i valori di riferimento per galline ovaiole in gabbia:**

Fattori di emissione ANPA		
NH ₃	0,178	[kg/capo/anno]
CH ₄	0,078	[kg/capo/anno]
da Centro ricerche Reggio Emilia		
ODORE	361	[OUE/s/t peso vivo]
	641	[OUE/Nm ³]
da Pubblicazione		
POLVERI	3	[mg/m ³]

Al fine di condurre un'analisi di diffusione degli inquinanti e polveri che evidenzi le condizioni più sfavorevoli per la realtà aziendale, cautelativamente si procede al calcolo dei flussi di massa delle sostanze per tutti i capannoni aziendali, sia esistenti che in progetto:

Emissioni Inquinanti											
Capannone		Ventilatori									
codice	N° capi allevati	N° Ventilatori	Portata singola	Portata totale	ore/giorno di attività	Giorno/anno di attività	Tipo Inquinante	Flusso di massa			
	[-]	[-]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[h/d]	[-]	[-]	[g/s]	[kg/h]	[kg/d]	[t/anno]
A	36.000	12	36.180	434.160	5	365	NH ₃	0,203	0,73	17,56	6,41
							CH ₄	0,069	0,32	7,69	2,81
B	36.000	12	36.180	434.160	5	365	NH ₃	0,203	0,73	17,56	6,41
							CH ₄	0,069	0,32	7,69	2,81
C	73.000	30	36.180	1.085.400	5	365	NH ₃	0,412	1,48	35,60	12,99
							CH ₄	0,161	0,65	15,60	5,69
D	50.000	29	36.180	1.049.220	5	365	NH ₃	0,262	1,02	24,38	8,90
							CH ₄	0,124	0,45	10,68	3,90
E	45.000	26	36.180	940.680	5	365	NH ₃	0,254	0,91	21,95	8,01
							CH ₄	0,111	0,40	9,62	3,51



ODORI						
Capannone						
codice	N° capi allevati	Peso complessivo vivo (1,8 kg/capo)	Flusso di unità Odorimetriche Europee (valore medio)			
	[-]	[t]	[OU _e /s]	[OU _e /ora]	[OU _e /giorno]	[OU _e /anno]
A	36.000	64,8	23.392,8	8,42E+07	2,02E+09	7,38E+11
B	36.000	64,8	23.392,8	8,42E+07	2,02E+09	7,38E+11
C	73.000	131,4	47.435,4	1,71E+08	4,10E+09	1,50E+12
D	50.000	90,0	32.490,0	1,17E+08	2,81E+09	1,02E+12
E	45.000	81,0	29.241,0	1,05E+08	2,53E+09	9,22E+11
Totale:	240.000	432,00	1,56E+05	5,61E+08	1,35E+10	4,92E+12

POLVERI										
Capannone										
codice	N° capi allevati	N° Ventilatori	Portata singola	Portata totale	ore/giorno di attività	Giorni/anno di attività	Flusso di massa			
	[-]	[-]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[h/d]	[-]	[g/s]	[kg/h]	[kg/d]	[t/anno]
A	36.000	12	36.180	434.160	5	365	0,36	1,30	6,51	2,38
B	36.000	12	36.180	434.160	5	365	0,36	1,30	6,51	2,38
C	73.000	30	36.180	1.085.400	5	365	0,90	3,26	16,28	5,94
D	50.000	29	36.180	1.049.220	5	365	0,87	3,15	15,74	5,74
E	45.000	26	36.181	940.706	5	365	0,78	2,82	14,11	5,15
Totale:	240.000	109					3,29	11,83	59,15	21,59

i risultati delle analisi condotte a seguito del campionamento sull'allevamento esistente hanno fornito dei valori di concentrazione sensibilmente più bassi dei limiti che la norma fornisce per le emissioni convogliate.

Le concentrazioni delle sostanze emesse, in particolare ammoniacca, previste dal modello di dispersione sono in ogni punto ampiamente inferiori ai limiti che la norma prevede per le emissioni convogliate.

Per quel che riguarda gli odori si è fatto riferimento alle linee guida della Regione Lombardia. I valori di odore ai ricettori più vicini (sono stati considerati n. 6 ricettori) sono inferiori ai criteri di accettabilità proposti nelle linee guida.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla componente acque il Proponente afferma che: il verificarsi di un qualsiasi fenomeno di pioggia non provoca inquinamento in quanto: non ci sono stoccaggi di pollina *all'esterno*; non c'è accumulo di materie prime *all'esterno*; i rifiuti (imballaggi in plastica, vetro o altro) vengono raccolti per il deposito temporaneo in apposite aree interne per cui non si ha rischio di dilavamento; non sono presenti né sfiumi né scarichi di condense; le polveri e le piume che escono dai ventilatori estrattori, grazie ai deflettori sistemati in parallelo ai ventilatori estrattori si depositano alla base della parete del ricovero e da qui vengono eliminate con spazzamento manuale o meccanico. La pulizia dei capannoni avviene con sistemi a secco. I servizi igienici sono dotati di vasca Imhoff seguita da impianto di depurazione con sub-irrigazione.

CONSIDERATO che per quanto attiene il suolo e sottosuolo il Proponente afferma che: L'Azienda non scarica materiali di alcun genere sul suolo. Non si hanno scarichi idrici di sostanze organiche e inorganiche o tossiche in corsi d'acqua, sul suolo e nel sottosuolo;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che per quanto attiene il tema delle Terre e rocce da scavo il Proponente afferma che: il presente studio si inserisce nell'ambito delle fasi di scavo per la realizzazione del “**Capannone E**” *destinato* ad allevamento di galline ovaiole. Dalle operazioni di scavo ne deriverà una produzione di terre e rocce di circa **3.330 m³**. Le operazioni di scavo sono suddivise in: (i) Asportazione della coltre di terreno agrario superficiale; (ii) Scavo del banco roccioso superficiale al fine di predisporre un piano stabile, compatto e livellato per edificare le fondazioni. Nel presente progetto si prevede un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi per il rinterro da effettuare dentro i vani delle fondazioni per diminuire la quantità *di materiale proveniente dall'esterno*. Il suolo scavato allo stato naturale, non contaminato, come ad esempio il terreno vegetale, potrà essere utilizzato (comma 1- art.186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) ai fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato. Le terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo, come precedentemente detto, verranno interamente riutilizzate in cantiere. Il terreno agrario, essendo terreno vegetale non contaminato e di qualità ambientale idonea, potrà essere riutilizzato nel medesimo per il miglioramento agrario, che consiste nel ricarico di terreno vegetale opportunamente arato per la messa a dimora di sedimenti idonee. I materiali caratterizzati da elementi lapidei di natura calcarenitico e calcarenitico- marnosa, verranno riadoperati per riempire i vani delle fondazioni. Il terreno verrà stoccato temporaneamente in cumuli per un tempo compatibile con quello della realizzazione del progetto (comma 2 art.186 Terre e rocce da scavo del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

CONSIDERATO che per quanto attiene le emissioni sonore il Proponente afferma che: sulla base delle *valutazioni condotte si deduce che l'azienda non ricade nella categoria* di allevamento rumoroso, in quanto rientra nei limiti di legge.

CONSIDERATO che per quanto attiene i rischi sulla popolazione il Proponente afferma che: gli allevamenti avicoli sono costantemente controllati dai veterinari aziendali e dai veterinari dell'*ASP che* monitorano lo stato sanitario degli animali e il rispetto delle prassi igienico sanitarie.

CONSIDERATO che per quanto attiene *l'idrogeologia* il Proponente afferma che: (i) l'analisi geomorfologica eseguita ha accertato l'assenza di dissesti, tale area risulta esente da livelli di pericolosità e di conseguenza a rischio nullo; (ii) nel sub strato è in dreno una falda idrica sotterranea con il livello piezometrico attestato alla profondità di m. 160 dal piano campagna, presenta una vulnerabilità bassa; (iii) L'area è esente da pericolosità idraulica e dal rischio inondazione.

CONSIDERATO che il Proponente afferma che:

(i) Non esistono modificazioni per flora e fauna, per le limitate superfici occupate dall'insediamento già inserito nel contesto agricolo attuale;

(ii) Non può esserci sensibilità, per la popolazione, al rischio di impatto ambientale da inquinanti atmosferici all'attuazione del progetto, in quanto tale rischio è considerato minimo;

(iii) Non si può ipotizzare un impatto da abbandono dell'opera, trattandosi di un'opera economicamente conveniente, anche dal punto di vista dell'incremento delle unità lavorative;

(iv) Utilizzo delle risorse: Non si richiedono particolari apporti di energia elettrica; Non si richiedono particolari apporti di risorse idriche; Non si richiedono particolari apporti di combustibile per il riscaldamento; Produzione di rifiuti:

(v) Sono rispettate le normative vigenti.

(vi) Non esistono rischi di inquinamento delle falde acquifere.

(vii) Non si hanno significative emissioni in atmosfera generate dall'utilizzo di combustibili;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

(viii) Non si hanno scarichi idrici di sostanze organiche e inorganiche o tossiche in corsi d'acqua, sul suolo e nel sottosuolo;

(ix) Non si producono immissioni nell'ambiente di rumori significativi, di vibrazioni, di luce, di calore;

(x) Rischio di incidenti: Non si usano sostanze pericolose; Non si generano campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono agire sulla salute umana; Non si usano diserbanti; Non esiste il rischio di rilascio di sostanze nocive nell'ambiente;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo è parte integrante della documentazione presentata dall'Azienda per la procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale.

Integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 34804 del 01.07.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii nell'ambito del Provvedimento unico Autorizzatorio regionale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

In riferimento alle osservazioni avanzate dall'ARPA, ST di Ragusa, il proponente esprime le seguenti risposte:

a) *Ai sensi dell'Art.22 c. 3b e dall'All. VII punti 1b e 1d, deve essere prodotta una valutazione per tipo e quantità dei residui e delle emissioni previsti durante le fasi di costruzione ed esercizio. Il documento presenta una descrizione sintetica delle attività di cantiere previste per la costruzione del "Capannone D" e del "Capannone E" per la valutazione quantitativa degli impatti (inquinante atmosferico emesso), tuttavia il Capannone D è già stato costruito e risulta attivo dal 01/02/2019 e pertanto non deve essere preso in considerazione per la stima degli impatti in fase di costruzione..*

Integrazione del proponente: Lo studio degli impatti in fase di realizzazione del Capannone "D" è stato inserito nel documento "Studio di Impatto Ambientale", in quanto tale studio è stato condotto prima della effettiva ultimazione e attivazione del capannone.

Relativamente al fatto che il Capannone "D" risulta già attivo, si ripropone lo studio degli impatti in fase di costruzione riguardanti solo il capannone "E" in progetto, mentre per gli impatti in fase esercizio si considera l'intera azienda. Come detto nello "Studio di Impatto Ambientale" (Cap. 7), l'orografia del sito, la tipologia costruttiva delle strutture, la tipologia di attrezzatura per l'allevamento, fanno sì che le valutazioni dei parametri generali associati a: polveri, inquinanti derivati da scavo, trasporto etc... affrontate per il Capannone "D", vengano rapportati per stimare le emissioni derivanti dalla realizzazione del Capannone "E".

Lo studio, si propone come obiettivo quello di valutare i valori di emissione delle polveri prodotte durante la fase di cantiere per la realizzazione del "Capannone E", delle opere a servizio dello stesso ed alle emissioni dei principali inquinanti atmosferici generate durante tale fase dai mezzi d'opera.

La caratterizzazione dei flussi emissivi è stata eseguita tramite i fattori di emissione riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in riferimento ai dati di progetto.....

b) *In relazione a quanto previsto dall'Art.22 c. 3b e dall'All. VII punto 5a, dall'esame degli elaborati non risulta la descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, nella fase di dismissione.*

Integrazione del proponente: Nel caso di dismissione le attrezzature verranno vendute come usate o conferite ad aziende autorizzate per il recupero.

Le opere edili, quali elementi portanti e opere di finitura, smontate o abbattute verranno avviate a smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.....

c) *Ai sensi dell'Art. 22 c.3d e All. VII punto 1e deve essere prodotta la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli Impianti a per ridurre riutilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

prescelte con le migliori tecniche disponibili. Il progetto in esame sebbene presenti la descrizione della tecnica prescelta, non riferisce alcuna informazione descrittiva nel confronto con le altre tecniche.

Integrazione del proponente: Il sistema di stabulazione adottato nei tre ricoveri (capannoni A, B, C) esistenti è del tipo a gabbie, con ventilazione forzata dei ricoveri per l'essiccazione della pollina e con nastro trasportatore sottostante per la rimozione frequente della stessa (circa due volte a settimana). Il sistema è obbligato in quanto le galline sono destinate nella fase di deposizione alla stabulazione in gabbia. Nel quarto e quinto ricovero, capannone "D" esistente ed "E" da realizzare, il sistema di stabulazione è in voliera (ad aviario), ventilazione forzata dei ricoveri per l'essiccazione della pollina e rimozione della stessa circa due volte a settimana.

Il sistema è obbligato in quanto le pollastre in ingresso devono provenire da allevamento "a terra" e la necessità di evolvere verso questa tecnica di stabulazione è dettata dalle richieste di mercato e benessere animale a livello comunitario. Questa tecnica di allevamento è prevista dalle BAT-2017 (Vedi 4.13 Tecniche per la stabulazione del pollame. I suddetti sistemi rientrano nella BAT 31)

Per i ricoveri in gabbia rimozione frequente delle deiezioni con nastro trasportatore, per tutti i ricoveri sistema di ventilazione forzata.

La tecnica di allevamento prescelta, oltre al tipo di stabulazione su esposto comprende le seguenti altre BAT:

BAT 1: Sistema di gestione ambientale

Formazione e coinvolgimento del personale, programmi di manutenzione, verifica della conformità alla normativa in materia ambientale, tenuta dei registri, ecc.

BAT 2: Buona gestione

Ridurre il trasporto di animali e materiali, garantire distanze adeguate dai recettori sensibili, prevenire l'inquinamento idrico, istruzione del personale, ispezionare e riparare strutture e attrezzature.

BAT 3 e 4: Gestione alimentare

Ridurre il contenuto di proteina grezza nei mangimi, alimentazione multifase, aggiunta di amminoacidi essenziali, uso di fosfati inorganici digeribili, uso di fitasi per ridurre il fosforo escreto.

BAT 5: Uso efficiente dell'acqua

Registrazione dei consumi, riparazione delle perdite, pulizia con idropulitrice, abbeveratoi anti spreco.

BAT 6: Emissione delle acque reflue

Mantenere pulite le zone esterne dei ricoveri, minimizzare l'uso dell'acqua.

BAT 8: Uso efficiente dell'energia

Ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, uso di lampade LED per l'illuminazione dei ricoveri, impianto fotovoltaico.

BAT 11: Emissioni di polveri

Alimentazione ad libitum, uso di mangimi in pellet, bassa velocità dell'aria nel ricovero.

Le BAT 9 e 10 Emissioni sonore e le BAT 12 e 13 Emissioni di odori non sono applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.

Le BAT applicate rispettano la normativa sul benessere animale.

d) Ai sensi dell'Art.22 c.3d e All. VII punto 2 il progetto deve riportare una descrizione delle principali *alternative ragionevoli adeguate alle caratteristiche specifiche dell'impianto, compresa l'alternativa zero*, con la motivazione della scelta progettuale, sotto il *profilo dell'impatto ambientale*. Dall'esame degli elaborati non risultano prodotte le opzioni alternative nel loro confronto con la scelta adottata.

Integrazione del proponente: Le tecniche di stabulazione degli animali, consentite dalla normativa vigente sul benessere degli animali, sono: **Allevamento biologico:** gli animali sono liberi di muoversi anche in spazi esterni ai ricoveri. Con questa tecnica, insieme ad altri obblighi sull'alimentazione degli animali, si producono uova biologiche che hanno una richiesta di mercato, in Italia ancora molto bassa, a causa del costo eccessivo delle uova. L'impatto ambientale di questi allevamenti intensivi risulta elevato in quanto le deiezioni possono essere rimosse solo a fine ciclo, non si può essiccare la pollina con aria forzata e i processi



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

di fermentazione non possono essere controllati con aumento della produzione di ammoniaca e di odori molesti. **Allevamenti in gabbia con rimozione delle deiezioni mediante nastro trasportatore sottostante:** gli animali, sin dalla prima fase di allevamento sono posti in gabbie specifiche con caratteristiche costruttive e di dimensioni rigidamente stabilite dalla normativa sul benessere animale. La tendenza, nel medio periodo, è di abolire, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è sicuramente il più basso possibile perché le deiezioni vengono rimosse frequentemente, vengono essiccate con aria forzata e i ricoveri devono essere mantenuti puliti per ovvi motivi igienico sanitari. Le BAT-AEL delle emissioni di ammoniaca sono da 0.02 a 0.08 kg/capo/anno. **Allevamenti a terra:** gli animali sono liberi di muoversi all'interno del ricovero. Le deiezioni sono rimosse a fine ciclo, tramite ventilazione forzata la pollina viene essiccata. L'impatto ambientale di questi allevamenti è maggiore rispetto al precedente. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,25 kg/capo/anno. **Allevamento a voliera:** possiamo definirlo come via di mezzo tra allevamento a terra e allevamento in gabbia, gli animali godono di maggiore libertà rispetto alle gabbie. La tendenza, nel medio periodo, è di incentivare, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è intermedio rispetto ai due precedenti. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,13 kg/capo/anno.

Da quanto su esposto la scelta progettuale adottata dall'azienda, tenuto conto degli obblighi normativi sul benessere animale e delle richieste di mercato risulta la migliore sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico.

Si ribadisce la necessità cogente di allevare le pollastre a terra se destinate all'allevamento in voliera nella fase di deposizione, in gabbia se destinate all'allevamento in gabbia nella fase di deposizione.

L'opzione zero, che consiste nel rinunciare all'ampliamento, comporterebbe di dover acquistare pollastre dal Nord Italia e trasportarle con autotreni fino a Modica (RG) rinunciando ai benefici di riduzione dei trasporti degli animali, con significativa diminuzione dello stress e diminuzione dell'impatto ambientale dovuto agli automezzi.

L'allevamento delle pollastre fa parte della filiera del settore avicolo, l'impatto ambientale è certamente minore in ottica di filiera corta (distanze di lavorazione) e maggiore in ottica di filiera lunga (vedi BAT 2).

e) *Secondo quanto previsto nell'art.23 c.1a, per quanto concerne gli elaborati progettuali, non risultano identificabili i capannoni D ed E nella planimetria dei Fabbricati (Tav.2).*

Integrazione del proponente: Si provvede ad allegare alla presente la tavola con gli aggiornamenti necessari.

f) *Ai sensi dell'All. VII punto 5c, parte seconda del D. Lgs 152/06, il progetto deve riportare una descrizione dei probabili impatti ambientali. In particolare la scheda E, Tab. E.1. Emissioni totali dell'impianto, riporta una produzione di metano di circa 16,97 t/a, tale quantità deve essere rivista in considerazione del fattore di emissione e del numero di capi allevati. Si ritiene necessario considerare il metano quale emissione diffusa da sottoporre a monitoraggio.*

Integrazione del proponente: Relativamente alle emissioni di CH₄ si precisa che mentre le MTD (D.M. 29.01.2007 pag. 128) per gli allevamenti avicoli davano per il metano un fattore di emissione di riferimento di 0,078 kg/capo/anno (da cui deriva il calcolo: 0,078 x 240.000 capi = 18,72 t/anno).

Il valore 16,97 si considera un errore di calcolo.

Della quantità 18,72 t/anno il 15,4% (2,89 t/anno) di origine enterica (ineliminabile) e il restante 84,6% (15,83 t/anno) proveniente dalla fase di stoccaggio della pollina, il documento di cui in premessa non fa alcun riferimento al metano come analita da monitorare. Nel caso in esame non è presente alcun stoccaggio della pollina.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

g) Ai sensi dell'Art. VII punto 7 parte seconda del D. Lgs 152/06, il progetto deve riportare una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto e pertanto il documento deve includere:

i. La barriera vegetale lungo il perimetro dell'impianto.

Integrazione del proponente: Barriere arboree in planimetria: come visibile dalle foto riportate all'interno dello "Studio di Impatto Ambientale", l'azienda dispone di una diffusa alberatura di carrubi e ulivi nelle aree verdi perimetrata dalle strade interne. Per il sito in cui verrà ubicato il capannone oggetto dell'ampliamento, "E" si prevede che gli alberi che interferiscono con la sagoma del capannone, vengano espianati e ricollocati dentro le aree verdi. Questa piantumazione verrà programmata localizzando planimetricamente le piante da reimpiantare, in modo da ottimizzare l'effetto barriera verde dell'allevamento verso l'esterno. Ove si riscontrano aree scoperte sensibili si prevede la piantumazione di barriere vegetali mediante siepi. Per ovviare a questa mancanza, si provvede ad allegare la planimetria generale aggiornata con indicazione ed ubicazione delle barriere vegetali e varie specie arboree.

ii. La localizzazione e il dimensionamento dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo per i rifiuti (lampade, contenitori di sanificanti, contenitori di esche topicide, materiali plastici, rifiuti ferrosi, ecc.) e dei congelatori per le carcasse, con indicazione delle tempistiche di smaltimento.

Integrazione del proponente: Lo stoccaggio degli animali morti viene effettuato in cella frigorifera (congelatore) come previsto dalla legge (REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009), in attesa del periodico ritiro da parte di ditta autorizzata.

Tale congelatore viene controllato durante le visite ispettive periodiche condotte dall'ASP distretto di Modica, la quale è l'autorità competente in materia di benessere animale ed igiene degli allevamenti.

- Numero congelatori: 1
- Dimensioni cad.: 86 x 72 x 155 cm (capacità 350 litri)
- Frequenza ritiro: circa 1 volta/mese o a chiamata se necessario in caso di mortalità straordinaria.

La localizzazione del congelatore e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti è individuata nella Tav.2.

iii. La localizzazione e il dimensionamento dell'area dedicata allo stoccaggio per i disinfettanti e gli insetticidi (con relativa indicazione nell'elaborato grafico) indicando le misure adottate per la adeguata conservazione)

Integrazione del proponente: La localizzazione dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo dei disinfettanti è individuata nella tavola 5- Planimetria dell'azienda con particolare delle cuffie abbatti polvere. Tali prodotti sono conservati in appositi contenitori chiusi opportunamente numerati e nominati in modo inequivocabile in base al rifiuto da contenere.

iv. Le modalità gestionali delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio automezzi ed aree di parcheggio e transito, che devono essere convogliate in apposito sistema di trattamento prima della dispersione su suolo, considerata la rilevanza dell'impianto e la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei comparti ambientali negli impianti IPPC. deve inoltre essere descritto l'impianto, il dimensionamento dello stesso e la gestione dei rifiuti da esso prodotti (fango ed olio)

Integrazione del proponente: Premesso che, la Regione Sicilia, non ha disciplinato al momento della presentazione dell'istanza, la materia di cui al cad. D.Lgs 152/2006 art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia), ovvero i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento di qualità dei corpi idrici (comma 3). Già in precedenti conferenze di servizio, si era dibattuto sull'argomento contestando al Tecnico incaricato la sua motivata convinzione che l'azienda non doveva prevedere alcun impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia per i seguenti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

motivi: le norme igienico sanitarie in vigore prevedono che negli allevamenti avicoli le superfici esterne ai ricoveri siano mantenute costantemente pulite per prevenire fenomeni epidemiologici (es. influenza aviaria); non ci sono stoccaggi di pollina all'esterno; non c'è accumulo di materie prime all'esterno; i rifiuti (imballaggi in plastica, vetro o altro) vengono raccolti per il deposito temporaneo in apposite aree interne per cui non si ha rischio di dilavamento; non sono presenti né sfiati né scarichi di condense; le polveri e le piume che escono dai ventilatori estrattori, grazie ai deflettori sistemati in parallelo ai ventilatori estrattori si depositano alla base della parete del ricovero e da qui vengono eliminate con spazzamento manuale o meccanico; il transito dei veicoli è essenzialmente limitato a: **o** camion adibito allo scarico pulcini (inizio ciclo) e carico pollastre (fine ciclo); **o** camion adibiti al rifornimento del mangime (circa 2-3 ingressi a settimana con permanenza di circa 15 min per capannone); **o** Camion adibito al carico pollina con al massimo 2 ingressi settimana. Le vie di transito non sono pavimentate (non impermeabili) Sulla base dei punti sopra riportati, nell'ottica di tutela dell'ambiente e delle BAT, risultava non proponibile andare a realizzare dei piazzali laddove non ne erano presenti. Visto che il ciclo produttivo dell'Azienda in oggetto non utilizza, non trasforma e non produce alcuna delle sostanze elencate nell'All. I della parte seconda del D.L. 152/06 e smi e specificatamente le sostanze elencate nelle tabelle: A1 classe 1, A2, B, A1 par. 1 classe II, B classe II, A1 par. 1 classe III, visto il su riportato piano di gestione delle aree impermeabilizzate, il rischio, che il dilavamento attraverso le acque di prima pioggia di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché del suolo, è minimo e quindi l'impatto ambientale derivante non è significativo le acque che dilavano le superfici impermeabili vanno a dispersione nel terreno adiacente. Come effetto collaterale, sempre messo in conto dalle BAT, alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia si deve considerare che il rapporto costo/benefici è molto alto e produce un aumento dell'impatto ambientale e non una diminuzione. Nonostante la Regione Sicilia non abbia regolamentato questo comparto, in riferimento alle richieste di promosse in sede di conferenza di servizio da alcuni enti, sulla necessità di convogliare le acque di prima pioggia, l'Azienda ha preliminarmente predisposto un progetto che prevede la realizzazione di aree pavimentate da realizzarsi in prossimità dei punti di scarico mangime, carico pollina e carico/scarico animali, opere di canalizzazione per far confluire le acque in un apposito impianto di trattamento posto a valle dell'insediamento. In sede della conferenza di servizio del 19-12-2019, si è nuovamente discusso sul tema acque di prima pioggia in riferimento alla proposta preliminare dell'azienda e di tale proposta in riferimento alle BAT ed al rapporto costi/benefici. La nuova proposta dell'azienda, in accordo con i presenti, è stata di realizzare dei piazzali in corrispondenza delle aree di sosta degli automezzi, di mantenere pulite tali aree. Il responsabile dei capannoni giornalmente controlla lo stato di pulizia delle superfici impermeabili in calcestruzzo e se necessario provvede alla loro pulizia. Gli operatori, terminate le operazioni di carico o di scarico, controllano la pulizia delle piazzole e in caso di caduta di materiali procedono alla pulizia delle stesse, mediante spazzamento. il mangime viene riposto nelle mangiatoie; la pollina viene posti in appositi recipienti per essere svuotati sui camion. Eventuali perdite di olio o altri sversamenti accidentali vengono raccolti con materiale assorbente e depositati temporaneamente in contenitore chiuso per essere conferito come rifiuto (CER 15.02.02). Non sono presenti depositi esterni di rifiuti che possano essere dilavati nel caso si dovesse verificare un accidentale sversamento. L'Azienda si rimette comunque alla decisione della commissione esaminatrice del Provvedimento.

v. Informazione sulla gestione delle lettiera

Integrazione del proponente: Per l'allevamento in oggetto non si fa uso di lettiera. Le deiezioni vengono estratte dai ricoveri (tre volte alla settimana) azionando i nastri trasportatori dotati di raschietti, caricate su camion e interamente conferite a terzi, autorizzati ai sensi dell'All.2 (Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari) del Piano di tutela delle acque della Sicilia (di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152). I Capannoni, "D" (esistente) ed "E" (in progetto), destinati ad allevamento in voliera, sono dotati di raschietti. Tali raschietti sono posti alla base delle gabbie, sul pavimento, una volta azionati



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

trascinano la pollina alla testa dei capannoni in corrispondenza del nastro trasportatore che va a rifornire un camion o rimorchio agricolo posto all'esterno.

Integrazioni relative al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 43 del 13.11.2019 della CTS

In riferimento alle osservazioni avanzate dalla CTS, il proponente ha espresse le seguenti risposte.

1. Il sistema di abbattimento delle polveri e del piumino all'esterno del ricovero potrebbe non essere in grado di ridurre le polveri in atmosfera, da ricondurre alla ventilazione forzata che può liberare del particolato perveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Pertanto, occorre prevedere interventi di mitigazione quali ad esempio: cuffie abbatti-polvere per ogni ventilatore oppure una struttura abbatti polvere da posizionare di fronte alla zona di posizionamento dei ventilatori;

Integrazione del proponente: Premesso che, per gli allevamenti intensivi la Direttiva IPPC insiste particolarmente nel raccomandare agli Stati Membri sia di prendere in considerazione il rapporto costi/benefici e quindi la sostenibilità economica, sia di utilizzare, in luogo dei valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti, basati sulle migliori tecniche disponibili.

Ciò è particolarmente importante per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici, difficoltà che i processi industriali non hanno, quindi diventa di fondamentale importanza garantire il contenimento delle emissioni nell'ambiente tramite il controllo delle fasi critiche, la gestione della manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici.

Tuttavia, l'azienda prevede di mitigare la diffusione di polveri, particelle odorigene e piumino in uscita dai ventilatori dei capannoni, installando un sistema di filtraggio mediante teli a maglia fine utilizzando altresì la tecnica descritta dalle BAT UE 2017/302 al punto 4.3. L.43/264 - Tecniche per ridurre le emissioni di polveri.

2. *L'adeguamento strutturale dell'allevamento comporterà una riduzione di superficie coltivata, dal momento che verranno costruiti due nuovi manufatti (errata corrige: un nuovo manufatto). Si richiede un approfondimento relativamente al numero e specie di elementi arborei che verranno interessati dall'opera in progetto ed il loro eventuale reimpianto nella stessa area oltre che al periodo di espianto/impianto e modalità tecniche di esecuzione;*

Integrazione del proponente: Risposta al punto 3. Successivo.

3. Si richiede di prevedere una barriera vegetale perimetrale, esclusivamente con specie vegetali autoctone, (anche riutilizzando le stesse piante già presenti nell'area di cantiere) o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono); la messa a dimora di specie vegetali arboree ed arborescenti autoctone avrà una funzione di frangivento e di filtro naturale alle particelle eventualmente trasportate, oltre the funzione di mitigazione dell'impatto percettivo e acustico. Dovrà essere garantito l'attecchimento, la manutenzione e l'innaffiamento (possibilmente attraverso acque di recupero);

Integrazione del proponente (punti 2 e 3): L'area di sedime del nuovo capannone (E) e quella del parcheggio è attualmente destinata a colture foraggere in consociazione con piante di carrubo aventi un'età compresa tra i 60-70 anni; queste ultime (circa 90) verranno espantate e trapiantate in altro sito e costituiranno, insieme a piante di ulivo provenienti da vivai autorizzati una barriera vegetale perimetrale all'impianto che avrà lo scopo di abbattere le polveri prodotte.

Riguardo alle piante da sradicare si rileva che crescono su un suolo costituito da un primo strato di terra di 30 cm circa e da roccia calcarea; per tale motivo nelle fasi di scavo sarà molto complicato estrarre le piante con le radici integre, condizione necessaria per la sopravvivenza della pianta.

L'azienda adopererà tutti i mezzi e gli accorgimenti possibili affinché le piante vengano estratte con radici integre e qualora questo non fosse possibile si procederà alla loro sostituzione con piante da vivaio.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'espianto verrà eseguito tra il mese di agosto e settembre, momento in cui l'attività vegetativa delle piante è minore; si procederà prima ad una potatura delle piante al fine di facilitare le operazioni sradicamento. Prima di procedere al trapianto delle piante verranno create delle buche per la messa dimora.

Sarà realizzato inoltre un impianto di irrigazione costituito da tubazioni in polietilene da mm 50, irrigatori sotto chioma e pompa di rilancio al fine di garantire uno sviluppo ottimale.

4. Si richiede che vengano analizzati gli impatti sulle matrici ambientali *considerando l'effetto cumulo con l'allevamento di galline ovaiole (RG6/ATP 11 B - Allevamento di galline ovaiole in C/da Nacalino nel Comune di Modica (Rg) ditta proponente "Salvatore Nigro & Figli s. n. c." limitrofo, e gli allevamenti presenti nel raggio di almeno 1000 in al complesso zootecnico oggetto di valutazione e/o interferenti con esso.*

Integrazione del proponente: Emissioni in atmosfera - Si premette che la descrizione della problematica relativa l'emissione di polveri, odori ed eventuali composti associati la produzione di pollina è stata ampiamente trattata nel documento "Studio di Impatto Ambientale" al Capitolo 4 denominato "Impatti sull'atmosfera" (pag. 94 e successive), in cui lo studio viene affrontato attraverso la definizione di un opportuno modello matematico di diffusione....

Tali dati, sono utilizzati come dati di ingresso del modello matematico di trasporto e diffusione adottato. Vista la richiesta avanzata dall'ARPA, rispetto al modello affrontato nello "Studio di Impatto Ambientale" in cui si analizzava solo l'azienda in oggetto, in questo caso, è stato definito un modello più ampio in cui vengono analizzate le varie sorgenti emissive della Salvatore Nigro e Figli s.n.c. e dell'azienda di pollastre vicina, Az. Agr. Nigro s.r.l., riferendosi al valore del flusso di massa di inquinante in uscita dai ventilatori. Nel dominio geografico vengono quindi individuati i possibili ricettori sensibili in un'area attorno l'allevamento. I dati meteo, derivati dal modello micrometeorologico, i parametri di turbolenza ed i dati del modello emissivo sono utilizzati e analizzati nel modello di dispersione. Nella rappresentazione dei risultati del modello di dispersione vengono individuati i valori di concentrazione in corrispondenza dei ricettori sensibili rappresentando la loro distribuzione geografica tramite mappe di concentrazione. Come ampiamente riportato nel capitolo sul "modello di dispersione" del documento "Studio di Impatto Ambientale" per la simulazione della dispersione delle emissioni è stato utilizzato un modello gaussiano a coefficienti costanti. Tale modello appartiene alla tipologia di modelli descritti al paragrafo 3.1.2 della linea guida RTI CTN_ACE 4/2001 "Linee guida per la selezione e l'applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la valutazione della qualità dell'aria", Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Centro Tematico Nazionale — Aria Clima Emissioni, 2001..... Lo studio effettuato per la valutazione degli impatti relativamente alla dispersione degli inquinanti in atmosfera che saranno immessi durante l'attività zootecnica ha evidenziato che, si avrà un aumento delle emissioni non significativo. Le concentrazioni delle sostanze emesse, in particolare ammoniacca, previste dal modello di dispersione sono in ogni punto ampiamente inferiori ai limiti che la norma prevede per le emissioni convogliate. Non esistono quindi rischi di inquinamento atmosferico. I valori di odore ai ricettori più vicini sono inferiori ai criteri di accettabilità proposti nelle linee guida. L'allevamento zootecnico non comporta rischi per la qualità dell'aria (intesa come impatto da odori molesti) tutto ciò in relazione alla tipologia di allevamento e all'adozione delle migliori tecniche costruttive e gestionali oggi conosciute. **In conclusione**, si può affermare che i valori di calcolo riportati nelle tabelle precedenti sono sensibilmente più bassi rispetto ai limiti di riferimento. Per tale motivo si ritiene che le emissioni complessive assoggettate all'allevamento in oggetto non comportano ne rischi per la salute, ne disturbo olfattivo alla comunità vicina.

Emissioni sonore – Le emissioni sonore dell'allevamento in oggetto – "Salvatore Nigro & Figli s.n.c." – sono stati trattati nel capitolo "Emissioni Sonore" del documento "Studio di Impatto Ambientale".....



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valore calcolato L _p [dB(A)]	Limite diurno (6.00 – 22.00) L _{eq} (A) [dB(A)]	Limite notturno (22.00 – 6.00) L _{eq} (A) [dB(A)]
III- Aree di tipo misto	45,1	60	50

Sulla base delle valutazioni precedentemente condotte si deduce che l'azienda non ricade nella categoria di allevamento rumoroso, in quanto rientra nei limiti di legge.

Riscontro integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 75100 del 25.11.2014

1) RELAZIONE TECNICA.....

CICLO PRODUTTIVO...

ALIMENTAZIONE...

ABBEVERAGGIO...

GESTIONE DELLE CARCASSE...

GESTIONE DELLE DEIEZIONI...

GESTIONE DEL MICROCLIMA DEI RICOVERI...

RICAMBIO D'ARIA...

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE...

INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA...

SISTEMA DI ALLARME...

IL VUOTO SANITARIO E LA PULIZIA A FINE CICLO...

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI...

DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI...

TRATTAMENTO DI INSETTI E RODITORI...

descrizione attività di pulizia...

gestione e modalità somministrazione di farmaci e relativi scarti...

gestione delle carcasse...

controllo degli odori nelle varie fasi.

vie di transito e relativa copertura, manutenzione e pulizia...

benessere animale...

NORME DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Sono quelle previste dall'Ordinanza Ministeriale 26-08-2005 e successive modifiche ed integrazioni.

V. Relazione di Riferimento

1. Valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinazione della classe di pericolosità – SCREENING

L'installazione utilizza sostanze pericolose.

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1	Carburante	DIESEL	68-334-30-5		269-882-7	LIQUIDO	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

2. Valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto con specifiche soglie

Dalla valutazione della fase 2 EMERGE che sono superate le soglie

della classe 1 poiché il gasolio presenta la frase H351

della classe 2 poiché il gasolio presenta la frase H304 e H411



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Per le loro proprietà fisico-chimiche, i carburanti presentano un alto grado di mobilità nelle varie matrici ambientali e nello specifico il gasolio è resistente all'idrolisi ed è caratterizzato da un alto grado di persistenza nel suolo in caso di dispersioni in ambiente.

Tuttavia l'azienda attua una attenta gestione sia nelle fasi di manipolazione che di stoccaggio del gasolio al fine di evitare dispersioni tali da causare contaminazioni del suolo e delle falde acquifere come di seguito indicato: Per questo motivo si analizza il rischio dispersione.

3. Valutazione della possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto.

n. progressivo	sostanza pericolosa	Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza		Procedure operative, linee guida ecc. di gestione (scritte, approvate e diffuse all'interno dell'installazione)	Istruzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
1	DIESEL: Idrocarburi e additivi H226, H304, H311, H312, H331, H373, H411	stoccaggio	posizionamento	presenza di stoccaggio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	IL DIESEL VIENE UTILIZZATO IN AZIENDA PER ALIMENTARE IL GRUPPO ELETTROGENO. LO STOCCAGGIO AVVIENE NEL SERBATOIO DEL G.E.
				in luogo aperto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				in luogo scoperto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		contenimento	Contenitore	a doppia parete	Integro	efficiente	no	si	
				Presenza di bacino di contenimento senza copertura	Integro	efficiente	no	si	
				Presenza di cordolo	Integro	efficiente	no	si	
				Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti					
				Indicatore di livello e allarme					
		altri							
		pavimentazione	recapito della rete fognaria della pavimentazione	Pavimentazione in c/c	Integro	efficiente			
		manipolazione e movimentazione	condotte	dosaggio manuale	Integro	efficiente	no	si	
Travaso manuale	Integro			efficiente	no	si			
Condotte fuori terra	Integro			efficiente	no	si			
altro (specificare in realtà aziendale)									

Vista la natura dell'insediamento, le attività su di esso esercitate e l'attenta gestione degli aspetti ambientali critici sopra esposta, si ritiene che il sito di pertinenza, allo stato attuale, non abbia subito fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee imputabili alle sostanze in uso nell'impianto.

Pertanto, vista l'analisi del rischio e in virtù della quantità e del tipo di utilizzo delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate, si ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art 5 comma 1 del D. Lgs 152/2006.

Riscontro integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) n° 75069 del 18.12.2015– Procedura AIA – Impianto IPPC

In riferimento alle osservazioni avanzate dall'ARPA, ST di Ragusa, il proponente esprime le seguenti risposte

1. Elaborati grafici

A seguito dell'Istanza di VIA art. 23 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/06, le tavole tecniche sono state rielaborate ed integrate. Tali tavole sostituiscono integralmente quelle relative alla procedura di AIA inviate precedentemente.

2. Piano di Monitoraggio e Controllo

(vedi il PMC allegato alla presente documentazione)

3. Sistemi a garanzia della tutela ambientale

a. Separazione acque di prima pioggia

Integrazione: in riferimento alle richieste di cui al punto I. vedi punto iv) del punto g)

b. Barriera vegetale

Integrazione: in riferimento alle richieste di cui al punto I. dell'oggetto, vedi punto f) – i)

c. Acque di lavaggio automezzi

Integrazione: non si effettua lavaggio di automezzi in azienda. Nel caso si renda necessario il lavaggio di veicoli, questi vengono lavati presso autolavaggio.

4. Emissioni acustiche



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

(vedi punto 4. pag. 17 della presente documentazione - Integrazioni richieste dalla CTS con nota n.43 del 13.11.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ii nell'ambito del Provvedimento unico Autorizzatorio regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Applicazione delle BAT

CONSIDERATO che l'installazione in argomento rientra tra le attività industriali di cui alla categoria 6 "Altre Attività" punto 6.6 "Allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'azienda prevede un aumento del numero di capi allevabili; dagli attuali n. 195.000 capi a n. 240.000 capi con un incremento di circa n. 45.000 capi mediante la realizzazione di un capannone (E) per allevamento di galline in voliera.

CONSIDERATO che il ciclo produttivo inizia con l'accasamento di pollastre di circa 17 settimane di età. Le pollastre sono acquistate da aziende accreditate e certificate rispetto alla normativa sul benessere animale. L'accasamento delle pollastre nel ricovero avviene dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione dello stesso e della relativa attrezzatura e nel rispetto del vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni. Durante il periodo dell'allevamento i ricoveri vengono costantemente tenuti puliti tramite aspirazione delle polveri e delle piume dalle attrezzature, dai ventilatori e dalle pareti. Ciò consente che l'aria in uscita dai ricoveri non trascina significative quantità di polvere e piume. Terminate la fase produttiva le galline vengono manualmente poste in apposite gabbie e caricate su camion per essere avviate alla macellazione sotto il controllo sanitario dell'ASP sezione Veterinaria. Le gabbie e gli automezzi per il trasporto sono fornite dall'aziende che si occupano della macellazione, arrivano in allevamento puliti e disinfettati.

CONSIDERATO che le galline vengono alimentate con mangime fornito dal mangimificio Mediterranea Mangimi S.p.A. esterno all'azienda. Per l'alimentazione degli animali sono necessari in media circa 2 carichi settimanali dei silos.

CONSIDERATO che gli abbeveratoi sono del tipo anti spreco;

CONSIDERATO che nei ricoveri esiste un impianto di raffrescamento per evaporazione (cooling), realizzato con pannelli in cellulosa a nido d'ape sistemati nelle pareti laterali delle testate, opposte a quelle dei ventilatori estrattori in corrispondenza delle prese d'aria. Con questo sistema l'abbassamento della temperatura può arrivare fino a 6 – 7° in presenza di giornate con aria a basso contenuto di umidità.

CONSIDERATO che il consumo di energia elettrica importata da rete esterna è legato al funzionamento degli impianti di illuminazione, di ventilazione, di distribuzione del mangime, di abbeveraggio e al funzionamento delle celle frigo per la conservazione degli animali morti. Il consumo medio annuo dell'allevamento, valutato sulla base della fatturazione del fornitore attuale, può essere stimato di circa 257 MWh/anno, con picchi dei consumi nei mesi più caldi dovuti al maggior funzionamento degli impianti di ventilazione e di abbeveraggio. L'azienda dispone inoltre di un impianto fotovoltaico di 69,52 kW per la produzione di energia elettrica ad uso aziendale dalla capacità di 98 MWh (di cui 68 MWh/anno auto consumati e 30 MWh/anno ceduti alla rete). Il consumo totale attuale (Capannoni A, B e C e centro preselezione uova e magazzino) di energia elettrica è pari a circa 325 MWh/anno. Per il capannone "D" attivo da poche settimane (01/02/2019) ed il capannone "E", si stima un consumo elettrico di circa 223 MWh/anno. Relativamente l'ampliamento, si prevede l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico per una potenza stimata pari a 50 kW per una quantità di energia autoprodotta di 68 MWh. È inoltre presente un generatore di corrente elettrica alimentato a gasolio. Qualora si abbia un'interruzione della fornitura dell'energia elettrica esterna e per le emergenze. Per il gasolio è previsto un serbatoio di stoccaggio in



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

serbatoio metallico per un consumo annuo stimato di circa litri 5.000 per il funzionamento del generatore di corrente elettrica di emergenza.

CONSIDERATO che le principali emissioni in atmosfera dall'impianto sono costituite da metano, ammoniaca, polveri e odori.

CONSIDERATO che per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e metano il Proponente utilizza i fattori di emissione ricavati dalle linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per il settore allevamento galline ovaiole, allevate in gabbia e il Manuale Fattori di emissioni ANPA 2002 le cui quantità medie di questi inquinanti sono: metano 0,078 kg/capo anno, ammoniaca 0,178 kg/capo anno e che le quantità di inquinanti sono stimate in circa 18,72 tonnellate di metano e circa 38,72 tonnellate di ammoniaca. Considerando le BAT applicate e i fattori di emissione riportate nelle Linee Guida è calcolato un abbattimento minimo del 50%. Non esistono emissioni da stoccaggio e trattamento delle deiezioni in quanto queste fasi non riguardano l'allevamento in oggetto.

CONSIDERATO che da progetto gli scarichi idrici corrispondono solo a quelli dei servizi igienici in quanto la pulizia dei capannoni avviene con sistema a secco, non viene effettuato il lavaggio delle superfici.

VALUTATO che per l'installazione in esame, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica e relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli allevamenti intensivi di pollame con più di 40.000 posti, di cui alle sopracitate conclusioni sulle BAT, che lo stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili risulta quello indicato nella tabella seguente:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale	Non applicata	Non è previsto un SGA certificato ma la formazione e coinvolgimento del personale, programmi di manutenzione, verifica della conformità alla normativa in materia ambientale, tenuta dei registri, ecc.
BAT 2 – Buona Gestione		
BAT 2 a) Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola	Parzialmente applicato	È presente, limitrofo all'impianto un edificio di civile abitazione.
BAT 2 b) Istruire e formare il personale	Parzialmente applicato	Si ritiene che la formazione del personale con particolare riferimento a quanto specificato nella BAT 2 b) possa essere meglio codificata e programmata.
BAT 2 c) Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici	Non applicato	
BAT 2 d) Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e	Applicato	Il PMC prevede la realizzazione di interventi periodici di



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
attrezzature,		manutenzione delle diverse parti impiantistiche, dei macchinari e attrezzature.
BAT 2 e) Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Applicato	Le carcasse animali sono stoccate in celle frigo poste distanti dalle aree di stabulazione.
BAT 3 a – Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica dichiara di ridurre il contenuto di proteina grezza nei mangimi, alimentazione multifase, aggiunta di aminoacidi essenziali, uso di fosfati inorganici digeribili, uso di fitasi per ridurre il fosforo escreto.
BAT 3 b - Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	
BAT 3 c - Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Parzialmente Applicata	
BAT 3 d - Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Parzialmente Applicata	
BAT 4 a – Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente applicata	
BAT 4 b - Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi)	Non applicata	
BAT 4 c – Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Parzialmente applicata	
BAT 5 a - Registrazione del consumo idrico.	Applicata	
BAT 5 b - Individuazione e riparazione delle perdite.	Applicata	
BAT 5 c – Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Non applicabile	Per le aree di stabulazione si prevede una pulizia a secco. Il disinfettante usato a fine ciclo è acqua ossigenata.
BAT 5 d - Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Applicata	
BAT 5 e - Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la	Applicata	



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile		
BAT 5 f - Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia	Non applicabile	Non è prevista la raccolta dell'acqua piovana
BAT 6 a - Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Applicata	È previsto di mantenere pulite le zone esterne dei ricoveri, minimizzare l'uso dell'acqua.
BAT 6 b - Minimizzare l'uso di acqua.	Applicata	È previsto il sistema di pulizia a secco per i ricoveri
BAT 6 c - Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Parzialmente Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili, ma nessun collettamento delle acque piovane
BAT 7 a - Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili; non sono previste acque reflue di lavaggio.
BAT 7 b- Trattare le acque reflue.	Applicata	Le acque reflue civili vengono smaltite mediante fosse Imhoff e condotta disperdente
BAT 7 c - Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	Non applicabile	
BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 8 a - Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Applicata	Il raffreddamento avviene con sistema PAD Cooling
BAT 8 b - Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Parzialmente applicata	È previsto il controllo computerizzato del microclima. Non viene previsto il trattamento dell'aria.
BAT 8 c - Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Non applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito le modalità di applicazione della BAT, non risulta agli atti la descrizione di un sistema di isolamento dell'area di ricovero.



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 8 d - Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Applicata	Si prevede l'utilizzo di lampade a LED, ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, impianto fotovoltaico.
BAT 8 e - Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Non applicata	
BAT 8 f - Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	Non applicata	
BAT 8 g - Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicata	
BAT 8 h - Applicare la ventilazione naturale.	Non applicabile	
BAT 9 - Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore	Non applicata	Il gestore le ritiene non applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		Il gestore le ritiene non applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili. Il monitoraggio del rumore è basato su modelli matematici di calcolo alle varie distanze prefissate (recettori) dal punto di emissione sonora, tenuto conto del livello di pressione sonora fornito dalla ditta costruttrice delle attrezzature che producono rumore.
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 11 a-1- Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	Non applicabile	Per l'allevamento in oggetto non si fa uso di lettiera
BAT 11 a-2- Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Non applicabile	Per l'allevamento in oggetto non si fa uso di lettiera
BAT 11 a-3- Applicare l'alimentazione ad libitum	Applicata	
BAT 11 a-4- Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere	Applicata	



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;		
BAT 11 a-5-Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-6-Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	Applicata	
BAT 11 b-1-Nebulizzazione d'acqua;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-2-Nebulizzazione di olio;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-3-Ionizzazione	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 c	Non Applicata	Non è previsto alcun sistema tra quelli indicati di trattamento dell'aria
BAT 12.Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori	Non Applicata	Il gestore ritiene non doverle applicare considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		Il gestore ritiene non doverle applicare considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 13 a - Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.	Parzialmente Applicabile	
BAT 13 b - Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.	Applicata	



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 13 c - Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),	Applicata	
BAT 13 d - Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.	Oggetto di valutazione	La BAT rileva costi potenzialmente molto elevati
BAT 13 e-g	Non applicabili	
BAT 14 - 22	Non applicabili	Non è previsto stoccaggio effluente solido e liquido, né spandimento degli effluenti
BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	Non applicata	
BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 24 a - Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare
BAT 24 b - Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare
BAT 25 - La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 25 a - Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 25 b - Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
garantire dati di qualità scientifica equivalente.		
BAT 25 c - Stima mediante i fattori di emissione.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 26 - La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	Non applicata	
BAT 27- La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 27 a - Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. Una volta l'anno.	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare
BAT 27 b - Stima mediante i fattori di emissione. Una volta l'anno	Non applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare
BAT 29 - La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.	Applicata	
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 32 a - Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio anti spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	
BAT 32 b - Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto ad inoltrare documentazione integrativa e osservazioni a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 43 del 13/11/2019, come sopra esposto.

VALUTATO che la documentazione integrativa del Proponente soddisfa le richieste formulate nel P.I.I.

CONSIDERATO e VALUTATO che è opportuno definire e codificare delle procedure di gestione ambientale volte a contenere e gestire gli impatti legati all'esercizio dell'impianto.

CONSIDERATO e VALUTATO che bisogna chiarire quale sia la fonte di approvvigionamento idrico, stante che nella relazione dello S.I.A. si afferma che l'approvvigionamento idrico aziendale avverrà attingendo acqua potabile dal pozzo interno all'azienda regolarmente autorizzato, mentre non si comprende il



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

motivo per il quale la stessa autorizzazione non è stata rinnovata tanto che si afferma che l'acqua è attualmente rifornita da terzi tramite autobotte.

RILEVATO che nel caso si verificano le particolari situazioni citate dal Proponente, la possibilità di gestire le eventuali acque di lavaggio come rifiuti, è condizionata alla possibilità di colletterle e raccoglierle in apposite vasche, che pertanto vanno previste.

VALUTATO che per il Capannone E di progetto deve essere prevista vasca e relativo sistema di collettamento delle acque di lavaggio.

VALUTATO che le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite adeguatamente, e pertanto deve essere trasmesso ogni dettaglio strutturale, operativo e gestionale, oltre che documentazione fotografica di quanto realizzato.

VALUTATO che si ritiene necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia; la presenza infatti di possibili sversamenti di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali non consente di escludere la possibilità che le acque di dilavamento dai piazzali siano acque non contaminate.

CONSIDERATA e VALUTATA preminente la necessità di garantire ogni possibile forma di tutela nei confronti delle matrici ambientali interessate dall'intervento di progetto; considerata altresì la natura calcarenitica del terreno sottostante (come da relazione specialistica di progetto).

CONSIDERATO che le acque di prima pioggia di dilavamento posseggono una carica inquinante a prescindere dagli accidentali sversamenti.

RITENUTO, a tutela delle matrici ambientali interessate, necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia.

VALUTATO altresì che le procedure operative richiamate dal Proponente devono essere trasmesse, congiuntamente al Sistema di Gestione Integrato certificato all'autorità competente prima dell'avvio dei lavori.

PRESO ATTO che il Proponente afferma che per i lavori in progetto dalle operazioni di scavo ne deriverà una produzione di terre e rocce di circa **3.330 m³** e pertanto si applicherà la norma dei "piccoli cantieri" di cui al DPR 120/2017.

CONSIDERATO e VALUTATO che manca la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), almeno per le componenti ambientali atmosfera, suolo, rumore, acque superficiali, fauna e flora, per le fasi di ante in corso e post operam. Dovrà altresì essere monitorato l'attecchimento delle specie arboree e arbustive previste da progetto per il triennio successivo al termine dei lavori, prevedendo la sostituzione delle fallanze.

CONSIDERATO che, con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017;

PRESO ATTO che il Proponente ha presentato un elaborato relativo all'applicazione delle BAT di cui alle *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO e **VALUTATO** che si ritiene necessario rappresentare in forma tabellare quali BAT si prevede di adottare o sono attualmente adottate per la parte esistente, dettagliando le modalità di applicazione; per le BAT non adottate bisogna motivarne le ragioni e che il Proponente ha prodotto un elaborato ad integrazione di quanto sopra indicato;

RILEVATO che non viene chiarito nella maggior parte dei casi in che modo le BAT vengono applicate ovvero non sono applicabili.

CONSIDERATO che il Proponente ha l'onere di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, ai sensi del DM MATTM 15.4.2019, n. 104 e eventualmente, di provvedere in tal senso; l'esito di tale verifica è stato trasmesso all'Autorità competente, unitamente alle integrazioni presentate.

VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO E VALUTATO che gli interventi di progetto riguardano l'ampliamento di un impianto già esistente, e non interessano zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree naturali protette e aree a rischio idrogeologico;

VERIFICATA la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e programmazione;

CONSIDERATO che la pollina non viene stoccata e gestita dall'azienda ma ceduta a fine ciclo; durante la fase di "tutto vuoto" viene rimossa la lettiera, che è conferita interamente all'azienda autorizzata alla lavorazione di pollina;

CONSIDERATO E VALUTATO gli esiti della Relazione di riferimento sull'uso all'interno dell'azienda di sostanze classificati pericolosi per l'uomo o per l'ambiente si ritiene, in virtù della quantità e del tipo di utilizzo delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate (serbatoio di gasolio), che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art 5 comma 1 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO E VALUTATO che è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione;

VALUTATO che a seguito delle analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche utilizzate nell'installazione sono sostanzialmente conformi alle MTD di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;

VALUTATO, in conclusione che il CTS ha potuto definire gli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto, ritenendo di poterlo assentire, seppure nel rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto "Allevamento di galline ovaiole in C/da Nacalino nel Comune di Modica" (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni:



Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	<p>In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare dovranno essere forniti almeno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dettagli costruttivi dell'intervento (elementi strutturali e impiantistici), con evidenza dell'integrazione delle prescrizioni della Soprintendenza in merito al N.O. 397 del 12.02.2018;- Cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati, alla gestione delle materie e bilancio di massa);- Piano di manutenzione delle Opere a verde e monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori. <p>Il progetto esecutivo dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2,</p>



Condizione Ambientale	n. 2
	Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).
	Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	
Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, vegetazione (verifica di attecchimento solo nella fase di PO), fauna ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione</p>



Condizione Ambientale	n. 3
	bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei ai risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Odori
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m ³
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Acque di dilavamento piazzali
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di carico e scarico dei mezzi deve essere previsto



Condizione Ambientale	n. 5
	idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Dovrà essere descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento. L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazione con Opere a verde
Oggetto della prescrizione	Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. Le piante di carrubo espianate dalle aree in progetto (area capannone E e area parcheggio) dovranno essere integrate con piante di ulivo, e arbusti appartenenti alle specie tipiche della macchia mediterranea dell'area iblea aventi, nel loro sviluppo finale, un'altezza non inferiore a 2 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale



Condizione Ambientale	n. 7 totalmente schermante. L'espianto/reimpianto delle piante arboree poste nell'area del futuro capannone E dovranno prevedersi nel periodo ottobre/novembre. Dovrà essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	



PRESCRIZIONI Autorizzazione Integrata Ambientale

Sistema di Gestione

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di tragaruardare continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

Capacità produttiva

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 240.000 posti pollame.

Materie prime

6. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

Efficienza energetica

7. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo.

Combustibili

8. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 5.000 litri, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza;
9. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
10. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento adeguato ai potenziali sversamenti.



Emissioni diffuse e emissioni odorigene

11. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenete enzimi per l'abbattimento degli odori.
12. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m³. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
13. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
14. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
 - b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
15. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.

Emissioni scarsamente rilevanti

16. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

Alimentazione degli animali

17. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi che soddisfino i fabbisogni animali, contemperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
21. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

22. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreto rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.

Rifiuti

23. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

Codice CER	Descrizione	Quantità annua [kg]
15.01.02	Imballaggi in plastica	800
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

24. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.

25. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.

26. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D. Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

27. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

Scarichi Idrici

27. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff.

Gestione delle acque

28. Tutte le aree e i piazzali destinati a carico e scarico di transito dei mezzi devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.

Emissioni sonore

29. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;
30. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
31. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Malfunzionamenti

32. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

33. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
34. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
35. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Durata e Riesame

36. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
37. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

Piano di Monitoraggio e Controllo

38. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
39. Nell'attuazione di suddetto Piano (PMC), il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
40. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.